# SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA –

# GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

437° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

## INDICE

$\sim$		4.6
Commiss	aoni	permanenti
Commission	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Permanent

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali	Pag.	3
2ª - Giustizia	<b>»</b>	8
4 <sup>a</sup> - Difesa	<b>»</b>	15
5 <sup>a</sup> - Bilancio	<b>»</b>	55
7 <sup>a</sup> - Istruzione	<b>»</b>	58
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni	<b>»</b>	62
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare	<b>»</b>	63
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità	<b>»</b>	67
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali	<b>»</b>	76
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea	<b>»</b>	84
Commissioni bicamerali		
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	Pag.	124
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi		
a crimini nazifascisti	<b>»</b>	126
Sottocommissioni permanenti		
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri	Pag.	128

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistral'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

## AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

# GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

396<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 8,35.

#### IN SEDE REFERENTE

(1566) BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1573) BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi

(2463) VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il senatore VITALI (DS-U) chiede che sia messa a disposizione della Commissione una documentazione da lui preparata con l'onorevole Borselli, in occasione dell'anniversario della morte di Marco Biagi, contenente la ricostruzione degli elementi di fatto finora accertati e le risultanze delle indagini ancora in corso, che hanno confermato la centralità della mancanza della scorta per la sua uccisione e hanno ulteriormente evidenziato l'attualità della richiesta di istituire una Commissione di inchiesta sulla revoca e la mancata riassegnazione del servizio di protezione a Marco Biagi; segnala inoltre che a favore di questa richiesta si sono espressi, con voto unanime, anche il Comune di Bologna e la provincia di Bologna.

Il presidente PASTORE(*FI*), dopo aver ringraziato il senatore Vitali, assicura che la documentazione depositata sarà immediatamente a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile, riprendendo le votazioni degli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 7, 20 e 21 aprile.

Si procede in primo luogo alla votazione degli emendamenti accantonati: con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.100, 1.200, 2.100, 3.100 e 4.100, sui quali il sottosegretario D'ALÌ ha espresso parere favorevole, come sugli altri emendamenti del relatore di carattere formale.

Il presidente PASTORE (FI) e il senatore VITALI (DS-U) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.3, alla luce del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 5.1, 5.100, 5.200.

Si procede quindi alle votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7 del decreto-legge. Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 6.100 e 6.0.1.

Il senatore FALCIER (FI) presenta l'emendamento 7.400, pubblicato in allegato al resoconto, la cui presentazione origina dall'ordinanza della Corte di cassazione con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto-legge all'esame. Dopo aver ribadito che le disposizioni di cui al citato articolo 7 sono a suo avviso di natura generale e applicabili a tutte le fattispecie che presentano i requisiti ivi indicati, ribadisce che l'urgenza di tale disposizione deriva dall'imminenza delle elezioni amministrative, come peraltro è riconosciuto anche dall'Assemblea, che sulla questione specifica è stata chiamata ad esprimersi lo scorso 6 aprile. Dalla lettura dell'ordinanza, di cui dichiara di condividere alcuni passaggi, emerge come la stessa Cassazione riconosca implicitamente la legittimità della disposizione impugnata al di là dei profili inerenti ai presupposti costituzionali di necessità e urgenza, e la sua applicabilità ai giudizi in corso. Sottolinea in particolare che l'ordinanza dichiara la questione rilevante, in quanto applicabile anche in Sicilia, regione nella quale si è verificato il caso oggetto del giudizio a quo. E ciò nonostante lo Statuto speciale riconosca alla Regione siciliana la competenza legislativa in materia di elezioni locali. Infatti, la disciplina su cui incide l'articolo 7 del decreto-legge n.80 non afferisce alla materia elettorale: gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000 riportano e coordinano previgenti disposizioni di legge e segnatamente quelle di cui alla legge n. 55 del 1990; la stessa Corte costituzionale, in diverse pronunce, ha riconosciuto che le norme della legge n. 55 del 1990 - confluite, come detto, nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali - perseguono finalità di salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche contro il pericolo di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata e dalle sue infiltrazioni. Appare quindi evidente, a suo avviso, che l'articolo 7 del decreto-legge n. 80 attiene alla materia ordine pubblico e sicurezza pubblica e non a quella strettamente elettorale e che era quindi possibile e anzi opportuno intervenire in tale senso con un provvedimento di urgenza. L'emendamento 7.400 che presenta è volto appunto a chiarire la natura e la finalità delle disposizioni dell'articolo in questione.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 7.100, che risulta approvato.

Anche l'emendamento 7.400, con il parere favorevole del Sottosegretario D'ALÌ, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MA-GNALBÒ (AN) a nome del proprio Gruppo, è posto ai voti e risulta approvato.

Gli emendamenti da 7.10 a 7.20, in assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti, mentre l'emendamento 7.1 viene ritirato. Dopo che gli emendamenti 7.21, 7.9 e 7.22 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, la Commissione con distinte votazioni approva gli emendamenti 7.200 e 7.16.

Gli emendamenti 7.5 e 7.6 sono dichiarati decaduti, mentre viene posto in votazione e approvato l'emendamento 7.300. Il senatore SCARA-BOSIO (FI) ritira il proprio emendamento 7.2.

Gli emendamenti da 7.27 a 7.25 sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore SCARABOSIO (FI) ritira i propri emendamenti 7.3 e 7.4; quindi fa proprio e contestualmente ritira l'emendamento 7.26.

Anche il relatore FALCIER (*FI*) ritira il proprio emendamento 7.28, su richiesta del Sottosegretario D'ALÌ, il quale ritiene opportuno un approfondimento su tale proposta emendativa, dopo che la Commissione bilancio si è espressa su di essa in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Gli emendamenti da 7.13 a 7.0.21, in assenza dei rispettivi proponenti, sono dichiarti decaduti, mentre il senatore SCARA-BOSIO (*FI*) ritira il proprio emendamento 7.0.400, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) fa propri e contestualmente ritira gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

L'emendamento 7.0.3, posto in votazione, viene approvato; viene invece ritirato l'emendamento 7.0.15, mentre sono respinti gli identici emendamenti 7.0.16 e 7.0.19.

Il senatore VITALI (DS-U) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo sul provvedimento in esame, conseguente al mancato accoglimento da parte del Governo delle richieste provenienti dai Comuni di inserirvi norme volte a far fronte alle gravi difficoltà finanziarie in cui versano gli enti locali. Si tratta di una questione di grande rilevanza, oggetto anche di una lettera inviata a tutti i senatori dal proprio presidente di Gruppo. L'asserita disponibilità che il Governo ha manifestato a rivedere i meccanismi del patto di stabilità interno, sono rimaste, ad oggi, lettera morta: dichiara che si farà quindi promotore di una iniziativa per l'istituzione di un gruppo di lavoro della 1ª e della 5ª Commissione al fine di elaborare proposte di riforma del patto di stabilità interna. Conclude preannunciando che sottoporrà tale questione anche all'attenzione dell'Assemblea nel seguito dell'iter del decreto-legge in esame.

Seguono le dichiarazioni di voto favorevoli al provvedimento in titolo dei senatori MAGNALBÒ (AN), MALAN (FI), BOSCETTO (FI) e MAF-FIOLI(UDC), che si associano alla iniziativa preannunciata dal senatore Vitali.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul decreto-legge in titolo, con le modificazioni approvate, autorizzandolo a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE annuncia che la seduta odierna già convocata per le ore 14,30 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2869

## al testo del decreto-legge

## Art. 7.

## **7.400**

Falcier, relatore

Al comma 1, dopo le parole: «n. 267,», inserire le seguenti: «per chiarire e definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento delle cariche pubbliche ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica».

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

# GIOVEDÌ 22 APRILE 2004 335<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 13,15.

#### IN SEDE REFERENTE

(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2287) Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 23 marzo 2004, del 1º aprile 2004 (seduta antimeridiana), del 7 aprile 2004, del 20 aprile 2004, e di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO dopo aver dichiarata chiusa la discussione generale, comunica che il relatore e il senatore Luigi Bobbio hanno presentato, rispettivamente, due nuove versioni degli emendamenti già illustrati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri e, precisamente, l'emendamento 1.50 (testo 3) e l'emendamento 1.17 (testo 5).

Dà quindi la parola al relatore perché esprima il parere sugli emendamenti presentati.

Il relatore ZICCONE (FI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti 1.50 (testo 3) e 1.17 (testo 5), a condizione, per quanto riguarda quest'ultimo, che il presentatore lo modifichi sostituendo le parole «non vi è desistenza o vi è pericolo» con le al-

tre «non vi è desistenza e vi è pericolo» e sopprimendo il secondo capoverso.

Il senatore CENTARO (FI), dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 1.17 (testo 5) ove il presentatore accedesse alla prima condizione posta dal relatore.

Ha quindi la parola il senatore Luigi BOBBIO (AN) che modifica l'emendamento 1.17 (testo 5) sostituendo nella lettera b) la congiunzione «o» con l'altra «e» e insistendo invece nella previsione dell'estensione della sussistenza del rapporto di proporzione al caso in cui l'aggressione avvenga all'interno dei luoghi in cui si esercita un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Quest'ultima previsione è volta infatti a conferire alla nuova disposizione maggiore certezza evitando il rischio di interpretazioni restrittive da parte della giurisprudenza.

Il sottosegretario VALENTINO esprime un parere conforme a quello del relatore, pur ritenendo meritevole della massima attenzione il secondo capoverso dell'emendamento 1.17 (testo 5) poiché le statistiche confermano come risultino essere gli esercizi commerciali i luoghi maggiormente esposti alle aggressioni criminali.

Il senatore CIRAMI (*UDC*) osserva che, mentre il primo comma dell'articolo 614 del codice penale sulla violazione di domicilio include anche le pertinenze della privata dimora, l'emendamento del senatore Luigi Bobbio, nell'ipotesi di cui al secondo capoverso, sembrerebbe escluderle, determinando così una discrasia sistematica.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori FASSONE (*DS-U*) e ZANCAN (*Verdi-U*), contrario dei senatori Luigi BOBBIO (*AN*) e CIRAMI (*UDC*) e di astensione del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti l'emendamento soppressivo 1.1, che viene respinto.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.17 (testo 5), il senatore CIRAMI (*UDC*) preannuncia il voto favorevole sul primo capoverso dell'emendamento, come da ultimo modificato, e contrario sul secondo capoverso.

Il senatore CALVI (DS-U), nel motivare il voto contrario del suo Gruppo, rileva come le norme all'esame rispondano più ad una esigenza elettoralistica della maggioranza che non ad una effettiva necessità di novazione normativa. Appare infatti asistematico e incoerente introdurre una specificazione di luogo all'interno di una norma di carattere generale qual è l'attuale articolo 614 del codice. Quanto poi alla legittimazione dell'uso delle armi a difesa dei beni quando non vi è desistenza e vi è pericolo, la proposta rischia di non avere senso alcuno, considerate anche le norme at-

tuali in tema di legittima difesa putativa, ovvero di determinare effetti distorsivi inaccettabili.

Pone quindi in evidenza il rischio che l'emendamento, ove approvato, produca effetti non desiderati aggravando la posizione della vittima chiamata in sede processuale a dover giustificare e dimostrare l'avvenuta o non avvenuta desistenza dell'aggressore.

Infine, sottolineata la circostanza che con questo provvedimento si pone in atto un tentativo surrettizio di anticipazione della riforma del codice, ribadisce che, ove si volesse seriamente porre mano ad un miglioramento non strumentale dell'articolo 52 del codice, così come una sensibilità sociale sempre crescente sembra richiedere, il suo Gruppo non farebbe certo mancare il suo contributo.

Interviene successivamente il senatore ZANCAN (Verdi-U), il quale considera di particolare gravità il fatto che, all'interno di norme di carattere generale, si stia cercando di introdurre eccezioni riferibili non ad una categoria soggettiva ma, addirittura, a categorie di spazio e luogo, restando peraltro incomprensibile la ragione per cui la presunzione di proporzione debba valere per un determinato luogo e non per altri.

Dal punto di vista degli effetti processuali l'emendamento produrrà poi necessariamente processi più lunghi e aggravi a carico dell'aggredito chiamato a dover dimostrare la sua reazione sulla base della mancata desistenza e dell'effettivo pericolo corso.

Annuncia in conclusione il suo voto contrario.

Il senatore CENTARO (FI), nel respingere alcune dichiarazioni malevole sui tempi d'esame del provvedimento, richiama l'attenzione sul fatto che la Commissione ha iniziato a dibattere sull'argomento ben prima degli annunci del Ministro della giustizia sulla riforma del codice, nonché sulla circostanza che la riforma dell'articolo 52 del codice è all'attenzione delle forze politiche e del Paese da lunga data, considerato l'attuale sbilanciamento della giurisprudenza a favore dell'aggressore. Affermato che la suddivisione dei beni da difendere (incolumità e beni materiali) appare condivisibile e rispondente agli obiettivi da perseguire, rileva che ove l'opposizione intendesse proporre, in Assemblea, proposte indirizzate verso una maggiore tutela dell'aggredito, certamente queste troverebbero favorevole accoglimento da parte della maggioranza.

Ha quindi la parola il senatore Luigi BOBBIO (AN) per respingere le accuse sulla improvvisa accelerazione dell'esame del disegno di legge alla quale si sarebbe prestata la Commissione su pressioni esterne alla stessa e per ribadire che la necessità di una riforma è imposta da una realtà sociale degradata che espone i cittadini ad una devastante insicurezza e a gravi pericoli. Si tratta allora di agire normativamente al fine di evitare il perpetuarsi di una giurisprudenza altalenante e di riservare una specifica attenzione ai luoghi dove concretamente più alti sono i rischi presumendo la sussistenza del rapporto di proporzione tra l'offesa e la difesa quando

la condotta dell'aggressore si colloca al loro interno. Dichiara infine di non concordare con quanti hanno fatto riferimento ai lavori della commissione Nordio per sostenere l'asistematicità dell'intervento che la Commissione sta operando, per la ragione che l'articolo 52 si configura come una norma eccezionale, in sé conclusa e quindi modificabile anche prima delle conclusione della suddetta commissione di studio.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), nell'annunciare il voto di astensione a nome del suo gruppo, riconosce che l'esame dei disegni di legge in titolo risponde ad un'esigenza di maggior tutela dei cittadini indubbiamente fondata, ma che non può, al contempo, disconoscersi come la sua accelerazione nelle ultime giornate tragga origine da precisi fatti di cronaca. Nel merito giudica necessario l'intervento normativo proposto e rileva favorevolmente come risulti essere stata recepita una delle obiezioni da lui stesso esplicitate in precedenza in relazione alla necessità di prevedere congiuntamente la non desistenza e il pericolo, quali cause giustificative del ricorso alle armi. Tuttavia deve evidenziare come, rispetto al testo originario del disegno di legge n. 1899 di cui è primo firmatario il senatore Gubetti, sia scomparso il riferimento alle armi legalmente detenute e alla prescrizione di mirare a parti non vitali del corpo dell'aggressore. Tali lacune lo inducono a ritenere ancora ambigua la norma, oltreché suscettibile di favorire un considerevole aumento di richieste di porto d'armi, aspetti questi sui quali non può che esprimersi un giudizio negativo.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che l'indubbia celerità con la quale la Commissione sta portando avanti l'esame del provvedimento è stata originata esclusivamente dalla volontà di valorizzare il lavoro svolto ormai da qualche mese dalla stessa.

Ha quindi la parola il senatore AYALA (DS-U) il quale, nell'annunciare in dissenso dal suo Gruppo la propria astensione sull'emendamento 1.17 (testo 5), giudica preliminarmente senz'altro necessario il tentativo che si sta compiendo di intervenire su una norma ormai vecchia di oltre settanta anni. Nell'esprimere altresì la consapevolezza che ci si debba avvicinare alla materia senza pregiudizio alcuno, non può però non criticare il modo specifico con il quale si intende risolvere un problema tanto delicato.

In particolare, l'impressione più diffusa è che, nei casi di cui trattasi, pesi maggiormente il disagio del processo cui è soggetto l'aggredito più ancora che il rischio della condanna, come peraltro evidenziato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1899. Infatti, se le statistiche dimostrano che gli esiti dei processi per legittima difesa hanno avuto un esito scontato nella stragrande maggioranza dei casi concludendosi nei gradi di merito, il problema reale da affrontare è allora quello di evitare agli aggrediti il processo. Ebbene, l'emendamento del senatore Luigi Bobbio certamente non evita il processo, mentre non esita ad utilizzare una tecnica legislativa che non ha precedenti con il circoscrivere

l'ambito di operatività di una scriminante in relazione alla previsione di una fattispecie incriminatrice speciale.

Criticabile è poi la formulazione dell'emendamento nella parte in cui distingue la difesa dell'incolumità, da una parte, e quella dei beni dall'altra. Nel primo caso, la specificazione è senz'altro pleonastica, non essendo mai stata in dubbio la possibilità di difendersi da minacce all'incolumità personale, mentre nel secondo la non desistenza e il pericolo che motivano l'uso delle armi a difesa dei propri beni richiederebbero nella fase processuale una laboriosa e difficile opera di acquisizione probatoria, il che tra l'altro finirà per rendere ancora più gravosa in questa sede la situazione di colui che è stato costretto a difendersi.

Le considerazioni che precedono rendono quindi evidente che il testo che la Commissione si accinge a varare è soprattutto lo strumento di un'operazione elettoralistica: un altro manifesto gigante sui muri delle città italiane, senza che da ciò i cittadini possano sperare di trarre alcun reale beneficio.

Il senatore GUBETTI (FI) rinnova la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento del senatore Luigi Bobbio.

Il presidente Antonino CARUSO dispone che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.17 (testo 5) nel senso di porre in votazione prima la parte dell'emendamento dall'inizio dello stesso fino alle parole «pericolo d'aggressione» e quindi la restante parte dell'emendamento.

Posta ai voti, è approvata la prima parte dell'emendamento 1.17 (testo 5) come da ultimo modificata.

Posta ai voti, è respinta la seconda parte dell'emendamento 1.17 (testo 5).

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.17 (testo 5) nel suo complesso.

Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto contrario ribadendo l'inaccettabilità di qualsiasi soluzione che finisca per porre sullo stesso piano i beni materiali, da un lato, e quelli della vita e dell'incolumità fisica, dall'altro.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) annuncia il proprio voto contrario, evidenziando che la vera novità del testo approvato dalla Commissione va individuata nella circostanza che lo stesso autorizza l'aggredito a reagire ad una minaccia ai propri beni con una condotta che può arrivare anche a determinare la morte dell'aggressore. Questo risultato, come da lui già sottolineato nel suo intervento nella seduta di ieri, viene conseguito con una soluzione tecnicamente insostenibile rappresentata dal ricorso a una forma di presunzione *juris et de jure* che, nel caso di specie, risulta incompatibile con il principio di ragionevolezza.

Sotto un diverso profilo poi la nuova disposizione appare congeniata, per quel che concerne in particolare la lettera b), nel senso di presupporre sempre e comunque per l'aggredito la possibilità di rivolgere un invito a desistere all'aggressore, eventualità questa che in molte situazioni concrete può invece risultare del tutto esclusa.

Conclude ribadendo l'invito alla maggioranza, invito anch'esso già formulato nella seduta di ieri, a valutare la possibilità di un ripensamento della norma sulla legittima difesa piuttosto nel senso che il requisito della proporzione debba ritenersi sussistente tutte le volte in cui la difesa non risulti manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

Il relatore ZICCONE (FI), nell'evidenziare che la maggioranza è senz'altro disponibile a valutare, nell'ulteriore *iter* dei disegni di legge in titolo, la possibilità di un miglioramento del testo che la Commissione si accinge a licenziare anche alla luce dei suggerimenti formulati dai rappresentanti dell'opposizione nel corso del dibattito svoltosi, ritiene però che in questo momento sia essenziale richiamare l'attenzione sul fatto che la scelta di fondo che la Commissione sta effettuando testimonia, sul piano della politica legislativa, una nuova e maggiore attenzione per i diritti di chi è vittima della commissione di un reato, diritti che in nessun caso possono essere posti sullo stesso piano di quelli dell'aggressore.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) annuncia il voto favorevole.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1899, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, e a proporre in esso l'assorbimento del disegno di legge n. 2287 autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,30.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1899

#### Art. 1.

#### 1.17 (testo 5)

Bobbio Luigi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – All'articolo 52 del codice penale, sono aggiunti i seguenti commi:

"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al comma precedente se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e al fine di difendere:

- a) la propria o altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza o vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al comma che precede si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

## 1.50 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – All'articolo 52 del codice penale, sono aggiunti i seguenti commi:

"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al comma precedente se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e per difendere:

- a) la propria o altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza o vi è pericolo d'aggressione"».

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

## GIOVEDÌ 22 APRILE 2004 121<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Vice Presidente PALOMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 8,30.

#### IN SEDE REFERENTE

(2572) Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, approvato dalla Camera dei deputati

(1574) NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 aprile scorso.

In apertura di seduta il presidente PALOMBO invita i presentatori degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2572 (assunto a testo base) a procedere ad una loro illustrazione unitaria, stante l'obiettiva necessità di pervenire ad una sollecita approvazione del provvedimento di cui sopra.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*), considerata la fondatezza delle osservazioni formulate dal Presidente, annuncia il ritiro di tutte le proposte emendative a sua firma.

Si procede quindi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2572.

Il relatore ZORZOLI (FI) illustra gli emendamenti a sua firma, rilevando che la maggior parte di essi prevede interventi meramente formali volti ad omogeneizzare il testo del disegno di legge n. 2572. Pone quindi

brevemente l'accento su quelle proposte che prevedono da un lato una serie di incentivi per il reclutamento delle truppe alpine, e dall'altro delle importanti puntualizzazioni sugli aspetti connessi al possesso della cittadinanza.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), dopo aver richiamato l'attenzione sull'inopportunità di procedere all'esame dei provvedimenti in titolo sulla base di un calendario caratterizzato da tempi eccessivamente ristretti, illustra gli ordini del giorno a sua firma, osservando, in particolare, che gli ordini del giorno 0/2572/2/4<sup>a</sup>, 0/2572/3/4<sup>a</sup>, 0/2572/4/4<sup>a</sup>, 0/2572/5/4<sup>a</sup>, 0/ 2572/6/4<sup>a</sup>, 0/2572/7/4<sup>a</sup>, 0/2572/10/4<sup>a</sup> e 0/2572/11/4<sup>a</sup> impegnano il Governo, rispettivamente, a prendere in considerazione l'importante tematica connessa alla libera circolazione dei lavoratori della Difesa nell'ambito dell'Unione europea, ad assumere le opportune iniziative per la formazione dei volontari sulle politiche di pace nonché ad istituire un corpo di polizia specializzato in operazioni internazionali di pace, a prevedere un premio economico al termine della ferma, a garantire l'esercizio del diritto di voto per i militari impegnati all'estero in operazioni internazionali, ad istituire opportune borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore e dei corsi di laurea a favore dei giovani che contraggono una ferma volontaria almeno triennale nelle Forze armate, ad assumere le iniziative atte ad impedire l'impiego in attività operative dei militari che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ad escludere il reclutamento nelle carriere iniziali del Corpo dei Vigili del fuoco dalla riserva di posti prevista per i volontari che hanno svolto la ferma annuale e la successiva ferma quadriennale ed infine ad assumere le iniziative necessarie per salvaguardare la specificità della prestazione del servizio civile. Dà quindi per illustrati gli ordini del giorno 0/2572/8/4ª e 0/2572/9/4ª.

Prosegue quindi con l'illustrazione degli emendamenti da lui presentati al disegno di legge n. 2572. In particolare, gli emendamenti 3.1 e 3.2 ordinano in maniera razionale l'istituto della ferma volontaria, eliminando il servizio annuale ed istituendone, al contempo, uno di durata triennale, laddove gli emendamenti 4.2 e 4.3 si propongono di modificare la fascia di età considerata come requisito per il reclutamento, individuandola tra i diciotto ed i trentadue anni, con il duplice scopo di impedire l'impiego in ambito operativo di soggetti che non abbiano raggiunto la maggiore età e di consentire il reclutamento di personale maggiormente qualificato. Particolare importanza riveste quindi l'emendamento 8.2, che garantisce un effettivo stipendio mensile ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in successiva rafferma annuale, così come l'emendamento 8.0.2, volto ad istituire un opportuno premio economico di fine ferma, mentre l'emendamento 11.0.1 si sofferma sulla previsione di opportuni corsi di formazione sulle politiche della pace al fine di valorizzare la preparazione professionale dei militari volontari.

Gli emendamenti 17.3 e 17.4 prendono invece in esame la delicata tematica del reclutamento nelle carriere iniziali dei corpi militari dello Stato e dei corpi di Polizia. Al riguardo, prosegue il senatore Bedin, la

proposta della sua parte politica potrebbe costituire una valida alternativa a quella originariamente presentata dal Governo (e successivamente fatta oggetto di penetranti modifiche in sede di esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati), che, riservando la totalità dei posti messi a concorso dalle Forze di Polizia e dal Corpo militare della Croce rossa ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, potrebbe apparire come una reintroduzione surrettizia del servizio militare di leva: infatti, gli emendamenti prefigurano un meccanismo in base al quale le Forze di Polizia ed i Corpi armati dello Stato possono bandire liberamente i loro concorsi, con l'istituzione successiva dell'obbligo di prestare il servizio militare annuale per i soggetti dichiarati vincitori.

Altre importanti e delicate tematiche sono poi approfondite dagli emendamenti 28.0.6 (borse di studio a favore dei volontari), 28.0.7 e 28.0.8 (recanti norme in ordine all'adeguamento delle caserme), e 29.0.9 (relativo alla rideterminazione dei compiti e delle funzioni degli Uffici di leva attualmente operanti presso le amministrazioni comunali).

L'oratore conclude dando per illustrati gli emendamenti 14.1, 15.1, 15.2, 15.5, 18.0.1, 24.1, 28.0.3, 28.0.4 e 28.0.5.

Il senatore PASCARELLA (DS-U) illustra unitariamente gli ordini del giorno e le proposte emendative presentate dalla sua parte politica, osservando che le motivazione alla loro base si possono rinvenire anche e soprattutto nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei volontari di truppa dell'Esercito, conclusa dalla Commissione nel mese di dicembre dello scorso anno. Conseguentemente, particolare attenzione è stata posta al reinserimento dei volontari nel mondo civile al termine del periodo di ferma, alla previsione di un premio economico al termine del servizio prestato, ad una formazione dei volontari ricomprendente i principi giuridici delle politiche della pace, all'istituzione dei congedi parentali, alla possibilità, per coloro che hanno prole di età inferiore ai tre anni, di prestare temporaneamente servizio nel luogo di provenienza, alla politica degli alloggi ed alla necessità di assegnare un vero e proprio stipendio anche alle categorie iniziali di volontari.

Il presidente PALOMBO dà per illustrato l'emendamento 17.6.

Il senatore MELELEO (*UDC*) aggiunge quindi la propria firma e dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Interviene da ultimo il sottosegretario CICU illustrando brevemente il contenuto degli emendamenti presentati dal Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2572

#### 0/2572/1/4a

NIEDDU, PASCARELLA FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

La Commissione Difesa del Senato,

considerato che:

in attuazione della riforma generale dello strumento militare italiano, il servizio di leva obbligatorio verrà sospeso a decorrere dal 1º gennaio 2005 e che nell'anno 2004 saranno chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 31 dicembre 1985;

i cittadini nati negli anni immediatamente precedenti e iscritti nelle liste di leva possono aver maturato il diritto al rinvio nella prestazione del servizio e che tale rinvio può terminare negli anni immediatamente successivi al 2004;

### impegna il Governo

a concedere in via amministrativa la dispensa dalla prestazione della leva militare obbligatoria a quei cittadini che vengono a trovarsi nelle condizioni sopra richiamate e che ne facciano richiesta.

## 0/2572/2/4<sup>a</sup>

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

## premesso che:

l'attuazione data ai principi fondamentali di libertà di circolazione dei lavoratori, di libertà di stabilimento e non discriminazione tra i cittadini dei paesi membri ha notevolmente accelerato il processo di integrazione comunitaria tra i Paesi dell'Unione Europea, accompagnando il passaggio da un'integrazione meramente economica, ad un'integrazione politica;

l'istituzione della cittadinanza comunitaria si aggiunge e completa la cittadinanza di ciascuno Stato membro, come definita nel Trattato di Maastricht del 1992:

l'imminente varo del Trattato costituzionale europeo, che unificherà i cd. «tre pilastri» su cui si fonda ad oggi il processo di integrazione tra i Paesi membri, doterà l'Unione Europea degli strumenti per intraprendere una politica estera, di difesa e di sicurezza che siano realmente comuni;

in questo contesto, un importante passo verso una maggiore integrazione nel campo della sicurezza interna e della difesa è rappresentato dalla possibilità che cittadini appartenenti ai diversi Stati dell'Unione Europea entrino a far parte delle Forze armate di un altro Stato membro, in vista della creazione di un vero esercito europeo;

## impegna il Governo

a promuovere, in sede comunitaria, ogni iniziativa volta a consentire, anche attraverso il principio del mutuo riconoscimento, ai cittadini dei singoli Stati membri di arruolarsi nelle Forze armate di altro Paese dell'Unione; ciò consentirebbe di dare attuazione ai principi di libertà di circolazione dei lavoratori, di libertà di stabilimento e di non discriminazione in un settore fin qui rimasto escluso in quanto tradizionalmente associato al concetto di sovranità statale;

ad oggi tale concetto di sovranità statale deve intendersi in senso evolutivo in considerazione della dimensione comunitaria dei problemi della difesa;

ad adottare le opportune iniziative al fine di consentire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di accedere ai concorsi per l'ingresso nelle Forze armate italiane.

## 0/2572/3/4a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

### premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario e reca la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari; le nostre Forze armate sono spesso chiamate a sostenere, nella mutata realtà internazionale, impegni di assoluto rilievo al di fuori dei confini nazionali.

## impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della Difesa provveda alla formazione dei volontari anche sulle politiche di pace al fine di rendere patrimonio comune di quanti svolgono il servizio militare volontario i contenuti dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica;

a valutare, altresì, la possibilità di istituire un Corpo di polizia specializzato in missioni internazionali di pace.

#### 0/2572/4/4a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

## premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

## impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché al termine del sevizio prestato nella ferma volontaria prefissata sia corrisposto un premio di fine ferma il cui importo netto è determinato moltiplicando per il numero dei mesi di servizio prestato un terzo del trattamento stipendiale mensile spettante al volontario in servizio permanente.

## 0/2572/5/4a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

## premesso che:

attualmente gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di Polizia italiane che partecipano a missioni internazionali non sono messi in condizione di esercitare il loro diritto di elettorato attivo, in occasione di consultazioni elettorali, a causa della mancanza di soluzioni organizzative idonee a raccogliere il loro voto;

che una mera disfunzione organizzativa impedisce l'esercizio di un fondamentale diritto costituzionale politico ad un numero di cittadini progressivamente crescente, in relazione all'aumento dei casi di partecipazione italiana a missioni internazionali;

## impegna il Governo

ad adottare le iniziative legislative e regolamentari idonee ad assicurare l'esercizio del diritto politico di voto ai militari partecipanti a missioni internazionali delle Forze armate italiane all'estero.

#### 0/2572/6/4a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

## impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisca annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea, a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze Armate di durata almeno triennale e che ne fanno richiesta.

### 0/2572/7/4a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

## impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché nessun militare prima del compimento del diciottesimo anno di età sia impegnato in attività operative o che comunque comportino l'uso delle armi.

## 0/2572/8/4a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

### impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della difesa predisponga, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

## 0/2572/9/4a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

## impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della difesa, anche ricorrendo a finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizzi, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

## 0/2572/10/4a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

## premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari, che non interferisca però con i programmi di reclutamento di corpi dello Stato che non fanno uso delle armi e la cui funzione è determinante ai fini della protezione civile e della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, primo fra questi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

## impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché il reclutamento nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia escluso dalla riserva di posti previsti per i volontari che hanno svolto la ferma annuale e la successiva ferma quadriennale.

## 0/2572/11/4a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

## premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari;

dal nuovo quadro normativo deriveranno riflessi anche nei programmi di adesione al servizio nazionale civile volontario,

## impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di salvaguardare il valore e il significato del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere i criteri e le modalità di accesso agli istituti previsti per valorizzare il servizio prestato;
- b) eliminare elementi di esclusione e le limitazioni correlate nella preesistente legislazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza;
- c) stabilire le condizioni di reciprocità nella valutazione del servizio volontariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.

#### Art. 1.

#### 1.1

## IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Il servizio di leva è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2005. Nell'anno 2004» con le seguenti: «Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004».

1	.2

GUBERT, MELELEO

Sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 3.

## 3.1

BEDIN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un anno» con la seguente: «biennale».

3.2

BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) volontari in ferma prefissata triennale».

3.3

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) volontari in ferma prefissata triennale;».

Art. 4.

## 4.1

Восо

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

 $\ll b$ ) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a ventisei anni;».

## 4.2

BEDIN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «diciassette» fino alla fine della lettera con le seguenti: «diciotto anni compiuti e non superiore a trentadue anni».

\_\_\_\_\_

#### 4.3

BEDIN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diciassette anni» con le seguenti: «diciotto anni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

\_\_\_\_

#### 4.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dei test sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza nonché l'abuso sistematico di alcool» con le seguenti: «agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico».

## 4.5

PERUZZOTTI, CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

4.6

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

#### Art. 5.

#### 5.1

## IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere rinnovato, a domanda, per un ulteriore anno» con le seguenti: «i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno».

## 5.2

## IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

\_\_\_\_

Art. 6.

### 6.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Modalità di reclutamento). – 1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno nonchè i criteri e le modalità per l'ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa».

## **Art. 8.**

#### 8.1

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella

Al comma 1, sostituire le parole: «una paga netta giornaliera determinata» con le seguenti: «uno stipendio mensile determinato».

# **8.2** Bedin

Al comma 1 sostituire le

Al comma 1, sostituire le parole: «una paga netta giornaliera determinata» con le seguenti: «uno stipendio mensile determinato».

#### 8.0.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORICERI, STANISCI, MANZELLA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

#### «Art. 8-bis.

(Premio di reinserimento)

- 1. Al termine del periodo di servizio prestato nella ferma volontaria prefissata è corrisposto un premio di reinserimento il cui importo netto è determinato moltiplicando per il numero dei mesi di servizio prestato, un terzo del trattamento stipendiale mensile spettante al volontario in servizio permanente.
- 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.2 Bedin

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

#### «Art. 8-bis.

(Premio di fine ferma)

- 1. Al termine del servizio prestato nella ferma volontaria prefissata è corrisposto un premio di fine ferma il cui importo netto è determinato moltiplicando per il numero dei mesi di servizio prestato un terzo del trattamento stipendiale mensile spettante al volontario in servizio permanente.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 9.

9.1

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella

Al comma 1, dopo le parole: «in attività operative» aggiungere le seguenti: «o che comunque comportino l'uso delle armi».

9.0.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente

#### «Art. 9-bis

(Formazione alla pace)

- 1. Il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca istituisce corsi di formazione sulle politiche di pace al fine di rendere patrimonio comune di quanti svolgono il servizio militare volontario i contenuti dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica.
- 2. I corsi di cui al comma 1 sono frequentati dai volontari di cui alla presente legge entro i primi sei mesi dall'incorporazione.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

## Art. 10.

#### 10.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

- «Art. 10 (Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle Regioni tipiche di reclutamento alpino) 1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre Regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. È assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle Regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle Regioni dell'arco alpino.
- 2. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 5, sostituire:

alla lettera a) le parole: «4.134 unità» con le seguenti: «4.021 unità»;

alla lettera b) le parole: «920 unità» con le seguenti: «821 unità»; alla lettera c) le parole: «800 unità» con le seguenti: «749».

#### 10.2

PERUZZOTTI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

- «Art. 10 (Incentivi per favorire il reclatamento di personale volontario nelle regioni dell'arco alpino) – 1. In ciascuna Regione dell'area alpina è presente almeno una unità militare degli alpini.
- 2. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle regioni dell'arco alpino sono destinati, a domanda, alle unità alpine, fino al completamento dell'organico.
- 3. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, che prestano servizio nelle unità alpine, è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.».

## 10.3

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Ai volontari di cui alla presente legge che hanno svolto il servizio nelle truppe alpine è rilasciato all'atto del congedo un attestato di merito del servizio prestato.

1-ter. Sulla base di accordi stipulati con le Regioni sedi di enti e reparti alpini, l'attestato di cui al comma precedente consente, nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio, il libero e gratuito accesso a musei, spettacoli, cinema, teatri e avvenimenti sportivi, in tutti gli impianti situati nella Regione.».

## 10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

#### «Art. 10-bis.

(Benefici a favore dei volontari)

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.».

## 10.0.2

PERUZZOTTI, CALDEROLI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

## «Art. 10-bis.

(Benefici a favore dei volontari)

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'effettuazione del servizio militare obbligatorio di leva si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento all'effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.».

#### 10.0.3

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

#### «Art. 10-bis.

(Misure di sostegno alle relazioni parentali)

1. Il militare con prole in età non superiore a tre anni può presentare domanda di trasferimento motivata dalla necessità di ricongiungersi al proprio nucleo familiare. L'amministrazione risponde entro 60 giorni. Se il trasferimento non può avere corso il militare è comunque temporaneamente assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, presso l'ente richiesto o altro ente viciniore per periodi anche frazionati e comunque non inferiori a sei mesi all'anno, fino al permanere della condizione di età inferiore ai tre anni della prole.».

#### Art. 11.

## 11.0.1

BEDIN

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

#### «Art.11-bis.

(Formazione alla pace)

- 1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce corsi di formazione sulle politiche di pace al fine di rendere patrimonio comune di quanti svolgono il servizio militare volontario i contenuti dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica.
- 2. I corsi di cui al comma 1 sono frequentati dai volontari di cui alla presente legge entro i primi sei mesi dall'incorporazione.
- 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 12.

## 12.1

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

- 1) all'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 sopprimere le parole: «alle ulteriori rafferme biennali»;
- b) al comma 2 sopprimere le parole: «ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali»;
- 2) all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole «e in rafferma biennale».

Art. 13.

13.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Al comma 3 sopprimere le parole: «riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.»

Art. 14.

14.1

BEDIN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in rafferma biennale».

### Art. 15.

## 15.1

BEDIN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «una paga netta giornaliera determinata» con le seguenti: «uno stipendio mensile determinato a partire da un minimo del quinto livello retributivo».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 15.2

BEDIN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «una paga netta giornaliera determinata» con le seguenti: «uno stipendio mensile determinato».

15.3

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «una paga netta giornaliera determinata» con le seguenti: «uno stipendio mensile determinato».

#### 15.4

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Al comma 2 sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale», con le seguenti: «dal 1° gennaio 2006 ai volontari in ferma quadriennale con due anni di anzianità di servizio».

#### 15.5

BEDIN

Al comma 2, sostituire le parole: «2010 ai volontari in rafferma biennale» con le seguenti: «2006 ai volontari in ferma quadriennale con due anni di anzianità di servizio».

## Art. 16.

## 16.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Al comma 1, dopo le parole: «non inferiore al 60 per cento al personale militare,» aggiungere le seguenti: «il 70 per cento dei quali al personale dei ruoli della truppa e dei sergenti in servizio permanente effettivo,».

#### Art. 17.

#### 17.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609,».

## 17.2

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «il 50 per cento» con le seguenti: «la totalità dei posti».

## 17.3 BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole da: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,» fino alla fine comma, con le seguenti: «le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il Corpo militare della Croce Rossa reclutano il rispettivo personale delle carriere iniziali attraverso concorso pubblico. I concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3, sono immessi nelle carriere iniziali dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno».

Conseguentemente sopprimere i commi 4, 5 e 6.

17.4

BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole da: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215», fino alla fine comma, con le seguenti: «le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il Corpo militare della Croce Rossa reclutano il rispettivo personale delle carriere iniziali attraverso concorso pubblico. I vincitori di concorso per le carriere militari svolgono il primo anno di servizio presso le Forze armate dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fermo restando l'inquadramento economico previsto per la posizione messa a concorso».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

### 17.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «il 50 per cento dei posti» con le seguenti: «i posti» e le parole: «è riservato» con le seguenti: «sono riservati».

## **17.6**

PALOMBO, SERVELLO, DEMASI, PACE, KAPPLER, DE CORATO, TATÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «il 50 per cento dei posti» con le seguenti: «i posti» e le parole: «è riservato» con le seguenti: «sono riservate».

#### 17.7

PERUZZOTTI, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell'accesso riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in ciascuna delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, costituisce titolo preferenziale il pregresso svolgmento da parte dei medesimi volontari di un servizio caratterizzato da contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, adottato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i relativi criteri applicativi.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, adottato entro il centoventesimo giorno successivo al termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridotte le percentuali previste dalla medesima legge, relative alle riserve di posti, per i volontari di cui al comma 1, nell'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa. Tale decreto tiene conto dei dati concernenti la prima applicazione della presente legge nonché dell'esigenza di incrementare l'accesso diretto alle predette cariche iniziali, tramite pubblico concorso, anche ai cittadini che non abbiano svolto servizio come volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale.

#### 17.8

IL RELATORE

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili».

#### 17.9

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti».

Art. 18.

18.0.1

BEDIN

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

#### «Art. 18-bis.

(Servizio civile nazionale)

- 1. Al fine di salvaguardare il valore e il significato del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere i criteri e le modalità di accesso alle condizioni previste per valorizzare il servizio prestato;
- b) eliminare elementi di esclusione e le limitazioni correlate nella preesistente legislazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza;
- c) stabilire le condizioni di reciprocità nella valutazione del servizio volontariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.
- 2. Sullo schema di decreto legislativo è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

#### Art. 20.

#### 20.0.1

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

#### «Art. 20-bis.

(Servizio civile nazionale)

- 1. Al fine di salvaguardare il valore e il significato del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere i criteri e le modalità di accesso a specifici istituti intesi a valorizzare il servizio prestato;
- *b*) eliminare gli elementi di esclusione, e le limitazioni correlate, presenti nella legislazione vigente per l'esercizio dell'obiezione di coscienza;
- c) stabilire le condizioni di una adeguata valutazione del servizio volontariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.
- 2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esrcizio delle deleghe di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

Art. 21.

21.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

#### Art. 24.

# **24.1** BEDIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, al fine di consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro anche attraverso lo svolgimento di tirocini presso enti dell'area tecnico-industriale e centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, ovvero presso strutture o istituti formativi delle Forze armate, orientati all'acquisizione di competenze tecnico-professionali spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della difesa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione che lo svolgimento dei tirocini avvenga, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con gli enti dell'area tecnico-industriale o con i centri tecnici dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa, ovvero con altri enti o istituti formativi delle Forze armate, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di formazione che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
- b) individuazione degli ambiti della formazione tecnico-professionale erogata dagli enti o istituti di cui alla lettera a) ammessi al riconoscimento dei crediti formativi,
- c) indicazione delle modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente».

#### Art. 26.

#### 26.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fino all'adeguamento del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, le disposizioni previste dallo stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza armata».

#### Art. 28.

#### 28.1

### IL RELATORE

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «il secondo anno» con le seguenti: «tre anni».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«4. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, si applica l'articolo 15, comma 4-*ter* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni».

#### 28.0.1

IL GOVERNO

Dopo il Capo VI inserire il seguente:

#### «Capo VI-bis

#### CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

#### Art. 28-bis.

(Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto)

- 1. Al fine di completare la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva è attivato, nel triennio 2004-2006, un programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.
- 2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge.
- 3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono così rideterminate:
  - a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente;
  - b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.

### Art. 28-ter.

(Consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto)

- 1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, fermo restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 28-bis, comma 3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute in aumento alle consistenze delle altre, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento.
- 2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:
  - a) 200 unità, nell'anno 2005;
  - b) 235 unità, negli anni 2006 e 2007;
  - c) 5 unità, in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

#### Art. 28-quater.

(Trattamento economico dei volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di porto)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8.
- 2. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai volontari in ferrna prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.
- 3. A decorrere dal 1º gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2.
- 4. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.
- 5. A decorrere dal 1º gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2».

Conseguentemente sostituire l'articolo 31 con il seguente:

- «Art. 31. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di cui al Capo VI-bis, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
- 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VI-bis della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 169.119, per l'anno 2004, di euro 48.287.301, per l'anno 2005, e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante conseguente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente dopo la tabella C aggiungere le seguenti tabelle:

TABELLA D (articolo 28-bis)

### CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNO	SERVIZIO PERMANENTE	FERMA BREVE E PREFISSATA QUADRIENNALE E IN RAFFERMA	FERMA PREFISSATA DI UN ANNO
2004	1.355	1.420	0
2005	2.245	1.300	1.730
2006	3.500	1.215	560

TABELLA E (Articolo 28-ter)

### ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNO	ONERI	
2004	€ 169.119,36	
2005	€ 48.287.301,26	
2006	€ 76.476.030,64	
2007	€ 76.437.689,08	
2008	€ 76.404.162,91	
2009	€ 75.993.137,67	
2010	€ 75.188.592,32	
2011	€ 75.106.850,08	
2012	€ 75.022.475,62	
2013	€ 74.943.322,41	
2014	€ 74.867.621,25	
2015	€ 74.787.401,19	
2016 (regime)	€ 74.703.881,29	

**28.0.2** Pascarella, Nieddu, Forcieri, Stanisci

Dopo il Capo VI aggiungere il seguente:

«CAPO VI-bis.

CONCESSIONE DI AMNISTIA E CONTESTUALE DEPENALIZZAZIONE DEI DELITTI DI RENITENZA ALLA LEVA E DI RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

### Articolo 28-bis.

1. È concessa amnistia per i delitti previsti: a) dall'articolo 151 del codice penale militare di pace, concernente la mancanza alla chiamata, an-

che qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice; b) dall'articolo 160 del codice penale militare di pace, concernente i fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo; c) dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

- 2. L'amnistia prevista dal comma 1, lettere *a*) e *b*) si applica anche ai concorrenti nel reato, purché non sia applicabile la circostanza aggravante prevista dall'articolo 162 del codice penale militare di pace.
- 3. L'amnistia di cui alla presente legge non si applica qualora l'interessato faccia esplicita richiesta di non volerne usufruire.
- 4. L'amnistia ha efficacia, nei limiti di cui alla presente legge, per i reati commessi fino al 1° dicembre 2003.
- 5. Non costituiscono reato e sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro i delitti previsti: *a*) dall'articolo 151 del codice penale militare di pace, concernente la mancanza alla chiamata, anche nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice; *b*) dall'articolo 160 del codice penale militare di pace, concernente i fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo; *c*) dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
- 6. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nel comma 5 è così determinata:
- *a)* da euro 750,00 ad euro 1.500,00 per le violazioni previste dalle lettere *a)*, salvo che ricorrano le aggravanti ivi contemplate, e *c)*;
- *b)* da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per la violazione prevista dalla lettera *b)*:
- c) da euro 1.250,00 a euro 2.500,00 per la violazione prevista dalla lettera a), nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti ivi contemplate.
- 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data in vigore della presente legge, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.
- 8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
- 9. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

BEDIN

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

#### «Art. 28-bis

(Profilo di carriera)

- 1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.
- 2. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.
- 3. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.
- 4. I volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato».

28.0.4

BEDIN

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

#### «Art. 28-bis.

(Transito nel ruolo sergenti)

1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale».

BEDIN

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

#### «Art. 28-bis.

(Profilo di carriera)

- 1. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.
- 2. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data in entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.
- 3. I volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato».

28.0.6

BEDIN

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

#### «Art. 28-bis.

(Borse di studio)

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata almeno triennale e che ne fanno richiesta.».

BEDIN

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

#### «Art. 28-bis.

(Adeguamento delle caserme)

1. Il Ministro della difesa predispone, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti.».

28.0.8

BEDIN

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

#### «Art. 28-bis.

(Adeguamento delle caserme)

1. Il Ministro della difesa predispone, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.».

#### Art. 29.

#### 29.0.1

Nieddu, Pascarella Forcieri, Stanisci, Manzella

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

### «Art. 29-bis.

(Misure straordinarie per la valorizzazione del servizio volontario)

- 1. Ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato coloro che hanno terminato senza demerito la ferma prefissata nelle Forze armate è riconosciuto, per i nuovi assunti negli anni 2004, 2005 e 2006 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre di ciascun anno precedente gli anni predetti, il beneficio previsto dall'articolo 44, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- 2. Il beneficio previsto dal comma 1 è concesso nell'ambito delle risorse a tal fine individuate, mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità e le condizioni per l'erogazione del beneficio.
- 3. I datori di lavoro che provvedono alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 in contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno priorità, rispetto agli altri richiedenti, per l'ottenimento degli incentivi previsti dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale priorità è altresì riconosciuta ai datori di lavoro operanti nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui al comma 1 che assumono i soggetti previsti dal medesimo comma con contratto di lavoro a tempo indeterminato.».

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

#### «Art. 29-bis.

(Fornitura di beni e servizi)

- 1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad affidare con trattativa privata la fornitura di beni e servizi di natura tecnico-logistica a soggetti esterni, costituiti in forma di impresa o di cooperativa, che impiegano in misura non inferiore ai due terzi del totale personale costituito da soggetti che hanno completato senza demerito la ferma prefissata nelle Forze armate.
- 2. L'affidamento previsto dal comma 1 è consentito nell'ambito del limite di importo stabilito, in recepimento della normativa dell'Unione Europea, dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.».

#### 29.0.3

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

#### «Art. 29-bis.

(Adeguamento delle caserme)

- 1. Il Ministro della Difesa predispone, sentite le Commissioni parlamentari competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione o di ridislocazione nelle aree dove è maggiore il gettito di reclutamento delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.
- 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: *a)* l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

#### «Art. 29-bis.

(Fornitura di beni e servizi)

1. Il Ministro della Difesa è autorizzato ad affidare con trattativa privata, anche in deroga alle norme vigenti in materia ed a costi non superiori a quelli di mercato, la fornitura di beni e servizi di natura tecnico-logistica a soggetti esterni, costituiti in forma di impresa o di cooperativa, che impiegano in misura non inferiore ai due terzi del totale, personale costituito da volontari congedati senza demerito.».

#### 29.0.5

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

### «Art. 29-bis.

(Borse di studio)

- 1. Il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea, a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze Armate di durata almeno triennale e che ne fanno richiesta.
- 2. Ai relativi maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: *a*) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente

#### «Art. 29-bis.

(Profilo di carriera)

- 1. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di 60 giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.
- 2. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.
- 3. I volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonchè le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.».

#### 29.0.7

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

#### «Art. 29-bis.

(Transito nel ruolo sergenti)

1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.».

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

#### «Art. 29-bis.

(Valorizzazione del servizio prestato in ferma prefissata annuale)

- 1. Il servizio prestato in ferma prefissata annuale è raddoppiato ai fini del computo della anzianità contributiva per il trattamento previdenziale.
- 2. Gli oneri contributivi relativi alla supervalutazione di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della difesa.
- 3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

29.0.9

BEDIN

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

### «Art. 29-bis.

- 1. L'Ufficio leva operante presso l'amministrazione di ogni Comune ai sensi del capo II del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni assume la denominazione di "Ufficio municipale per il Servizio militare e civile repubblicano".
- 2. Oltre alle funzioni attualmente assegnate dalla legislazione vigente ai Comuni in materia di tenuta dei registri di leva, gli Uffici municipali per il Servizio militare e civile repubblicano svolgono funzioni di informazione e promozione in ordine al servizio militare professionale ed al servizio civile.».

### Art. 30.

### 30.1

### IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «prospettando le eventuali esigenze per soluzioni correttive che tengano conto delle necessità di tutte le amministrazioni coinvolte.».

\_\_\_\_\_

### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

492<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

### Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,05.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che nella seduta pomeridiana di oggi proseguirà la discussione sul Documento LXXXVII, n. 4, concernente la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003.

Prende atto la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI formula poi, a nome di tutta la Commissione, fervidi auguri al senatore Grillotti, assente per motivi di salute, auspicando il suo pronto ristabilimento ed il suo rapido ritorno all'attività parlamentare.

Si unisce unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

#### 493<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

### Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

 $(Doc.\ LXXXVII,\ n.\ 4)$  Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile scorso.

Il senatore MORANDO (DS-U) fa presente che, sebbene la relazione in titolo presenti profili di estremo interesse anche in relazione ai dati relativi all'attuazione del Quadro comunitario di sostegno, tuttavia, essa non appare esaustiva in relazione a due temi di estrema rilevanza e attualità: l'attuazione della Strategia di Lisbona ed il dibattito sull'efficacia del Patto di stabilità e crescita. Essi andrebbero, infatti, esaminati sotto una nuova prospettiva volta ad integrare reciprocamente entrambe le tematiche. In altre parole – come sostenuto da alcuni – vi è la necessità di modificare il Patto di stabilità e crescita per integrarlo con parametri di sviluppo che diventino anch'essi, a loro volta, vincolanti.

Attualmente, il dibattito sul Patto di stabilità e crescita si è articolato prendendo atto che alcuni principali paesi europei non sono in grado, nell'attuale quadro congiunturale che caratterizza l'area dell'euro, di rispettare alcuni parametri vincolanti previsti dal Patto stesso (in particolare, il rapporto tra il deficit ed il PIL). L'occasione di tali valutazioni critiche non è stata, tuttavia, utilizzata come opportunità per intraprendere una nuova iniziativa politica volta ad integrare, superando e ripensando le regole della stabilità, il Patto di stabilità e crescita con gli obiettivi della Strategia di Lisbona. E prevalso, invece, un orientamento volto a concentrare il dibattito sulla capacità o meno dei singoli paesi a rispettare i parametri di stabilità in un contesto di valutazioni di tipo strettamente opportunistico. In Italia, in particolare, il Governo ha mantenuto una valutazione molto elastica in occasione degli sforamenti dei conti pubblici realizzati dai più grandi paesi europei, quali la Germania e la Francia, al fine di poter disporre di un margine di tolleranza da impiegare a proprio vantaggio ove il Paese si dovesse trovare in analoghe circostanze. Nei confronti della situazione dei conti pubblici del Portogallo, invece, dopo un orientamento inizialmente più rigoroso dovuto al fatto che si tratta di un Paese con un minor peso politico in Europa, è stata scelta una linea meno critica al fine di creare un più generale consenso intorno ad una valutazione di sostanziale inutilità del Patto di stabilità e crescita.

Il Patto di stabilità e crescita, nei fatti, – contrariamente a quanto ora indicato – ha svolto un ruolo rilevante per la costruzione dell'Unione monetaria europea ed è stato concepito in un contesto in cui si riteneva che gli stabilizzatori automatici avrebbero svolto una efficace funzione anticiclica, una volta realizzati i pareggi di bilancio.

L'evidenza ha dimostrato, invece, che gli stabilizzatori automatici hanno funzionato, in senso anticiclico, in modo meno efficace rispetto alle attese. In Italia, in particolare, dove, ad esempio, mancano strumenti di contrasto alla disoccupazione, in presenza di un contesto congiunturale peraltro sfavorevole, tale fenomeno è stato ancora più evidente. Piuttosto che intraprendere iniziative volte a superare tali difficoltà, il dibattito sul ruolo e sull'efficacia delle regole di stabilità europee è stato segnato, come già detto, da un miope opportunismo, quando, al contrario, si era in presenza di tutte le condizioni per includere nel Patto di stabilità e crescita nuovi strumenti in grado di assicurare una funzione anticiclica, anche nelle economie in cui gli stabilizzatori automatici risultano meno efficaci.

D'altro canto, la Strategia di Lisbona collocata in una cornice esterna al Patto di stabilità e crescita, non trova elementi di alimentazione. Infatti, soltanto in una situazione di finanza pubblica in equilibrio, realizzata anche attraverso riforme strutturali (ad esempio la riduzione della spesa pensionistica), si possono trovare gli spazi per finanziare, attraverso l'intervento pubblico, il rilancio delle infrastrutture di trasporto e la società dell'innovazione e della conoscenza. La fase di sostanziale stagnazione dell'attività economica in Europa, determinatasi prima che l'obiettivo dell'equilibrio dei conti pubblici fosse stato completamente raggiunto, ha, invece, nei fatti lasciato sullo sfondo la Strategia di Lisbona, compromettendone, peraltro, la stessa attuazione. In Italia, infatti, si sta progressivamente ampliando la distanza tra gli obiettivi stabiliti a Lisbona e la situazione economica del Paese.

Conclude, quindi, ribadendo la necessità di integrare gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita con quelli della Strategia di Lisbona al fine di dotare il Patto stesso di una leva anticiclica che gli stabilizzatori automatici da soli non possono garantire, esprimendo, infine, una valutazione parzialmente negativa sul Documento in esame in quanto non tiene conto delle considerazioni testé svolte.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione approva la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.30.

### ISTRUZIONE $(7^{a})$

## GIOVEDÌ 22 APRILE 2004 291<sup>a</sup> Seduta

### Presidenza del Presidente ASCIUTTI

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della sezione centrale per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti della Corte dei conti professor Luigi Schiavello e il consigliere Gennaro Leone.

La seduta inizia alle ore 15.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione del Presidente della sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti della Corte dei conti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 7 aprile.

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione odierna, giudicandola senz'altro opportuna al fine di comprendere in che misura la difficile situazione in cui versano gli enti lirici trasformati in fondazione dipende anche all'inefficente gestione delle risorse pubbliche. Dà indi la parola al presidente della sezione centrale per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti.

Il professor SCHIAVELLO sottolinea anzitutto che l'attività della Sezione centrale per il controllo sulla gestione degli enti della Corte dei conti è diretta non solo agli aspetti prettamente finanziari, ma anche alla contabilità economica.

Quanto alle difficoltà in cui versano gli enti lirici trasformati in Fondazioni, a suo avviso, esse dipendono in gran parte dal decrescente interesse del pubblico verso tale settore, nonché dal sempre minor impegno economico dei soggetti privati. Tale difficile situazione non deriva dunque da un'inefficace gestione delle risorse a disposizione delle Fondazioni, come del resto testimonia la circostanza che le spese per il personale ed in particolare per i compensi degli amministratori e dei dirigenti non sono affatto eccessive rispetto a realtà similari.

Egli conclude rilevando altresì che non è sempre agevole dare una valutazione economica dei valori materiali degli anzidetti enti.

Il consigliere Gennaro LEONE, dopo aver messo a disposizione della Commissione una documentazione sintetica sulla gestione delle Fondazioni lirico- sinfoniche e dell'Ente teatrale italiano (ETI) nel biennio 2001-2002, rileva che i compensi erogati dalle Fondazioni ai componenti dei propri organi di gestione sono disciplinati dalle disposizioni del Codice civile e che pertanto non sono direttamente controllabili in via preventiva dalle istituzioni.

Con particolare riferimento alla spesa annuale per i compensi erogati ai presidenti degli enti, si tratta di valori assai modesti, tanto più che – salvo pochissime eccezioni – tali funzioni sono ricoperte dai sindaci dei comuni in cui hanno sede gli enti. Quanto ai compensi dei direttori artistici, essi non appaiono particolarmente elevati, così come del resto quelli erogati ai sovrintendenti, che risultano generalmente in linea con le retribuzioni dei dirigenti generali operanti presso enti pubblici similari. Al riguardo egli dà altresì conto di eccezioni che riguardano alcune fondazioni, tra le quali l'Accademia di Santa Cecilia, La Scala di Milano, il teatro San Carlo di Napoli e il teatro lirico di Cagliari, di cui sottolinea le specificità.

Relativamente alle spese per il personale, la cui elevata entità ha profonde radici nel passato, egli rileva che nell'anno 2002 esse hanno inciso per il 57 per cento delle spese complessive delle fondazioni, evidenziando così una tendenza verso il ribasso, rispetto al 1995 quando tale rapporto era invece pari al 60 per cento.

Soffermandosi sul decreto legislativo n. 367 del 1996, diretto a trasformare in fondazioni gli enti lirici, egli sottolinea che esso intendeva coinvolgere le realtà economiche locali nel finanziamento degli enti, limitando l'apporto dello Stato attraverso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) al 51 per cento delle entrate delle fondazioni. In proposito rileva tuttavia che il contributo dei soggetti privati è risultato assai limitato, come mostra l'esempio del teatro La Scala di Milano ove diversi investitori, dopo un iniziale coinvolgimento, hanno dimostrato una tendenza al disimpegno.

Quanto al finanziamento pubblico, dopo aver ricordato che oltre allo Stato sono i comuni ad assicurare il principale apporto alle fondazioni, sottolinea invece lo scarso sostegno economico delle regioni, che dipende in gran parte dall'inadeguata propensione delle stesse Fondazioni a sviluppare le proprie attività sul territorio regionale, sia pure con alcune lodevoli eccezioni fra cui il teatro comunale di Bologna.

Egli rileva altresì che, a fronte di una riduzione delle entrate, occorrerebbe un maggiore sforzo per migliorare l'efficienza del sistema, ad esempio istituendo una conferenza dei sovrintendenti delle Fondazioni con l'obiettivo di giungere ad una programmazione teatrale triennale coordinata. Oltre a richiamare l'attenzione degli organi di stampa sulle iniziative liriche, nelle quali il calo del pubblico è particolarmente significativo, tale attività di coordinamento assicurerebbe – a suo avviso – consistenti benefici in termini di minori costi medi per ciascuno spettacolo.

Si apre il dibattito, nel quale interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U) che, nel sottolineare l'utilità di analizzare l'evoluzione delle spese per compensi erogati agli organi delle fondazioni, chiede anzitutto di conoscere la ragione dell'andamento delle retribuzioni erogate al sovrintendente del teatro Arena di Verona, atteso che esse risultano estremamente elevate negli anni 2001-2002 e drasticamente ridotte lo scorso anno.

Giudica altresì opportuna una approfondita analisi sui risultati d'esercizio delle Fondazioni, chiedendo in particolare di conoscere la valutazione della Corte dei conti sulla recente evoluzione di tali risultati, che mostra una crescita per alcune realtà (quali il teatro regio di Torino e il teatro San Carlo di Napoli) ed un peggioramento per altre (come il teatro Carlo Felice di Genova).

Rispondendo alla senatrice, il professor SCHIAVELLO sottolinea anzitutto che la trasformazione degli enti lirici da enti pubblici a fondazioni private comporta l'introduzione di forme di compenso variabile, che spiegano la fluttuazione delle relative spese.

Con riferimento al quesito in merito all'evoluzione dei compensi della sovrintendenza del teatro Arena di Verona, il consigliere LEONE rileva che tale anomalia dipende dalla circostanza che lo scorso anno è stato nominato un nuovo sovrintendente, che ha sottoscritto un contratto meno oneroso, evidentemente non collegato ai consistenti ritorni economici derivanti dalle attività collaterali rispetto al settore della lirica poste in essere dal teatro di Verona.

Passando a spiegare le ragioni dei crescenti disavanzi di gestione, egli sottolinea che, mentre dal 2001 gli stanziamenti erogati dal FUS e da comuni sono rimasti costanti, si è invece ridotto l'apporto dei privati nonché degli altri enti locali e sono aumentati i costi per l'allestimento degli spettacoli. Al riguardo, rileva che essendosi ridotte le entrate, anche il rapporto fra costi per il personale, che rappresenta una spesa fissa, e costi totali si è necessariamente accresciuto.

A fronte di un peggioramento dei risultati di gestione, prosegue l'oratore, aumentano invece le aspettative delle Fondazioni per un incremento delle risorse pubbliche.

Conclude esprimendo preoccupazione per la difficile situazione patrimoniale di alcune Fondazioni, fra le quali il Maggio musicale fiorentino e il San Carlo di Napoli, che in generale derivano dalla non sempre condivisibile scelta di includere nel bilancio, all'interno dei valori costituenti il patrimonio netto, anche i diritti d'uso dei teatri. Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

# GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

337<sup>a</sup> Seduta

### Presidenza del Presidente GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 9.15.

#### IN SEDE REFERENTE

(2175-B-bis) Deputato MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati , approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GRILLO (FI) fa presente che vi sono ancora alcune centinaia di emendamenti riferiti al provvedimento in titolo da esaminare. Ciò rende impossibile completare l'iter del provvedimento che, secondo quanto previsto dal calendario dell'Assemblea, sarà incardinato nella seduta antimeridiana di oggi, al primo punto dell'ordine del giorno. In Assemblea sarà discusso pertanto il disegno di legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e a tale proposito avverte quindi che, nella sua qualità di Presidente della Commissione, riferirà soltanto sui lavori fin qui svolti dalla stessa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

#### GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

#### 231<sup>a</sup> Seduta

### Presidenza del Presidente RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali, Dozzo e Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(31) MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta

(Esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra il disegno di legge in esame, volto ad introdurre un obbligo di informazione al consumatore circa l'evoluzione dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (IGP). Tale provvedimento costituisce, a suo avviso, un'iniziativa di grande rilevanza, in quanto tende a salvaguardare gli interessi dei consumatori attraverso l'inserimento di un ulteriore elemento di trasparenza, che si riverbera inoltre nella possibilità di ricostruire più dettagliatamente l'origine dei prodotti, prevedendo altresì la possibilità di irrogare sanzioni in caso di inottemperanza.

Esprime tuttavia alcune perplessità sull'attuale formulazione del disegno di legge in esame, per due ordini di ragioni: in primo luogo, ritiene ingiustificato restringere l'applicazione di tale provvedimento ai soli prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta, in quanto si tratterebbe di un ambito produttivo eccessivamente ristretto, che non determinerebbe un significativo vantaggio per il consumatore. In secondo luogo, ritiene che l'attuale impostazione del provvedimento contenga disposizioni di difficile attuazione, in quanto, a suo avviso, sarebbe estremamente complesso verificare l'effettiva ottemperanza alle disposizioni previste, a meno di non gravare eccessivamente

i commercianti di un'ampia mole di adempimenti di carattere tecnico, che avrebbero l'effetto negativo di costringere tale categoria a ricorrere appositamente a dei consulenti esterni, con un conseguente aggravio dei costi.

Per tali ragioni, sottolinea la necessità di effettuare i più ampi approfondimenti al riguardo, auspicando che in sede di dibattito possano essere definiti gli opportuni correttivi.

Il sottosegretario DOZZO interviene in via preliminare per sottolineare l'estrema delicatezza delle questioni sollevate dal disegno di legge in esame, che va approfondito sotto numerosi profili. In primo luogo, dichiara di condividere le perplessità manifestate dal relatore in ordine alla limitazione del campo di applicazione del provvedimento ai soli prodotti IGP. In secondo luogo, fa osservare che la finalità di realizzare, sia pure indirettamente, una verifica sulla reale provenienza dei prodotti, è già attualmente soddisfatta dall'esistenza di adeguati piani di controllo e dall'attività di numerosi enti certificatori, iscritti in appositi albi, ai quali è stato assegnato tale compito.

Ricorda inoltre che in altri Paesi dell'Unione europea come la Francia, dove effettivamente è in vigore una normativa omogenea a quella prevista dal disegno di legge in esame, a causa delle difficoltà di applicazione, di fatto, non si è finora data concreta attuazione alle relative previsioni.

Nel ricordare, infine, che proprio sul controverso tema della evoluzione dei prezzi, ogni settimana viene effettuata una apposita rilevazione da parte dell'ISMEA, auspica che la Commissione possa approfondire gli aspetti interessati dal disegno di legge in esame, al fine di reperire idonee soluzioni che non si traducano in un aggravio degli oneri per i componenti, a tutti i livelli, della filiera produttiva.

Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*), nel ricordare come già nel corso della precedente legislatura fosse stata dedicata una grande attenzione al problema dell'eccessiva divaricazione dei prezzi alla produzione ed al consumo nel settore dei prodotti ortofrutticoli, sottolinea la necessità, pur effettuando i necessari approfondimenti, di giungere il più rapidamente possibile all'individuazione di idonee soluzioni per l'approvazione di un provvedimento che ritiene di grande importanza.

Ritiene inoltre di non condividere le perplessità sollevate dal relatore e dal rappresentante del Governo in ordine all'applicazione delle disposizioni in esame ai soli prodotti IGP, che ritiene riguardare produzioni, a suo avviso, già ampiamente diffuse.

Interviene per un chiarimento il sottosegretario DOZZO, precisando che i prodotti IGP, così come i prodotti DOP, sono caratterizzati da un'ampia tutela, riconosciuta in ambito europeo, che concerne tuttavia, allo stato, un numero di prodotti ancora ristretto: si tratta di produzioni

che godono già di uno specifico sistema di tutela e di controlli, che non vanno confuse con altre forme di indicazioni di origine vigenti a livello nazionale.

Il senatore VICINI (DS-U) dichiara di condividere le osservazioni testé formulate dal rappresentante del Governo in ordine ai prodotti IGP in quanto, in base ai dati in suo possesso, tale tipologia di produzioni gode già di un avanzato sistema di controlli, che sarebbe opportuno estendere rapidamente a numerose tipologie di prodotti che, pur essendo di elevatissima qualità, non hanno ancora potuto godere, per varie ragioni, di tale forma di tutela.

Nel sottolineare l'estrema delicatezza della materia interessata dal provvedimento in titolo, auspica che la Commissione possa rapidamente effettuare i necessari approfondimenti.

Il senatore MARINI (Misto-SDI) precisa di aver presentato il disegno di legge in esame per venire incontro alle esigenze più volte manifestate dalla categoria dei produttori del settore ortofrutticolo, spesso subordinate agli interessi – pur indubbiamente rilevanti – della rete degli intermediari operanti in tale settore. Nel ricordare che tale iniziativa si basa sulla corrispondente normativa vigente in Francia che, come è noto, si avvale di un sistema estremamente avanzato, sottolinea la necessità di adottare rapidamente provvedimenti in grado di tutelare gli interessi del settore ortofrutticolo, sul quale poggia in gran parte la struttura del comparto primario nel Mezzogiorno. L'agricoltura dell'Italia meridionale - osserva l'oratore pone infatti problemi diversi dalla zootecnia (prevalente nel nord Italia), in quanto è fortemente legata all'imprevedibilità e alle variazioni delle condizioni atmosferiche, tanto più in un periodo di forti sconvolgimenti climatici come quello attuale. Il settore ortofrutticolo è inoltre caratterizzato da una forte presenza di manodopera, con i connessi oneri sociali e previdenziali, a causa dei quali anche l'INPS sta subendo numerose difficoltà.

Sulla base di tali considerazioni, osserva come a causa dei forti costi di produzione, il livello dei prezzi di vendita acquisti un rilievo assolutamente fondamentale al fine di garantire la sopravvivenza delle aziende. In particolare, traendo spunto dall'esperienza del settore agrumicolo della regione Calabria, fa osservare come, nel corso degli ultimi venti anni, si sia assistito a un sostanziale decremento dei prezzi alla produzione, al quale è tuttavia corrisposto un forte aumento dei prezzi al consumo.

Pur essendo consapevole che un intervento normativo non può risolvere, di per sé, in tempi brevi una crisi evolutiva che è in atto da lungo tempo, ritiene importante assumere iniziative per tutelare il rapporto fiduciario esistente tra i consumatori e i produttori, in quanto è spesso diffusa l'errata convinzione che gli aumenti dei prezzi registrati nel settore ortofrutticolo sia determinato dai produttori.

Con riferimento alle perplessità manifestate in ordine alla restrizione ai soli prodotti IGP dell'ambito applicativo del disegno di legge, precisa di aver voluto inizialmente limitarne l'applicazione proprio in considerazione della delicatezza della materia e dei contrapposti interessi sui quali si verrebbe ad incidere, prevedendo inizialmente un'attuazione parziale di tale disciplina. A tal riguardo, dichiara tuttavia la propria piena disponibilità ad un'eventuale estensione immediata delle categorie di prodotti interessate.

Il presidente RONCONI, rilevato che l'esame del provvedimento in titolo si trova ancora in una fase iniziale, stante l'estrema rilevanza delle questioni sollevate, prospetta sin d'ora l'opportunità di procedere ad un approfondimento conoscitivo attraverso apposite audizioni informali.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

# IGIENE E SANITÀ (12a)

#### GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

#### 204<sup>a</sup> Seduta

### Presidenza del Presidente TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1928) TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SALINI (FI) illustra l'emendamento 3.1, volto a sostituire con un unico articolo gli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge n. 1928 e formulato sulla base delle osservazioni precedentemente rese dalla Commissione Affari costituzionali.

Il sottosegretario CURSI si dichiara contrario alla disposizione di cui alla lettera *i*) del comma 1, compresa nell'emendamento 3.1, esprimendo dubbi sull'utilità dell'istituzione di collegi specifici per le categorie ivi menzionate, in ragione dell'esistenza di una realtà solida come la Federazione Nazionale dei collegi IPASVI. Esprime inoltre perplessità sulle implicazioni finanziarie della disposizione.

Il senatore MASCIONI (DS-U) si associa a quanto dichiarato dal rappresentante del Governo.

Il presidente TOMASSINI, su richiesta del senatore Mascioni, dispone una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 8,55.

Il relatore SALINI (*FI*), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, presenta l'emendamento 3.1 (testo 2), dal cui testo è esclusa la citata lettera *i*) di cui alla precedente formulazione, preannunciando che il relativo contenuto sarà oggetto di un apposito ordine del giorno.

Il sottosegretario CURSI esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.1 (testo 2).

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 3.1 (testo 2) viene posto ai voti, risultando accolto. Sono pertanto preclusi gli emendamenti 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 5.1.

Si intendono altresì ritirati tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 del disegno di legge n. 1928, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali.

Il relatore SALINI (*FI*) illustra gli ordini del giorno 0/1928/1/12 e 0/1928/2/12 – pubblicati in allegato al presente resoconto – riguardanti rispettivamente il riconoscimento per gli infermieri generici, le puericultrici e gli infermieri psichiatrici, e la rappresentanza degli albi nel Consiglio del relativo Ordine professionale.

Il sottosegretario CURSI dichiara di accogliere come raccomandazione entrambi gli ordini del giorno.

Il presidente TOMASSINI pone quindi in votazione il conferimento del mandato al relatore di riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1928, con le modifiche ad esso apportate.

La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1928 ed a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 2159, autorizzandolo altresì ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie, nonché a richiedere di svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1928

#### Art. 3.

#### 3.1

#### IL RELATORE

Sostituire gli articoli 3, 4 e 5 con il seguente.

- «Art. 3. (Professioni della riabilitazione, tecnico-diagnostiche e tecnicoassistenziali, della prevenzione, infermieri generici, puericultrici ed infermieri psichiatrici). 1. Il Governo è delegato a adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi relativi alle professioni sanitarie attualmente non rientranti in alcun ordine o collegio, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* istituire, per tutte le professioni dell'area della riabilitazione, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251;
- *b)* istituire, per tutte le professioni dell'area tecnico-diagnostica e tecnicoassistenziale, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251;
- c) prevedere che la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali assumano la denominazione di "Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica" e che gli organi competenti della stessa e quelli della Federazione istituita ai sensi della precedente lettera b) possano stabilire, con deliberazioni conformi, l'unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti;
- d) istituire, per tutte le professioni dell'area della prevenzione, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ivi compresa quella di assistente sanitario;
- *e)* definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui all'articolo 2 o di cui alle lettere da *a)* a *d)* del presente comma, nell'ipotesi in cui il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e preve-

dendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

- g) definire, per le professioni di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;
- h) individuare i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui alle precedenti lettere da a) ad e);
- *i)* istituire, fino ad esaurimento dei relativi iscritti, un collegio professionale specifico per gli infermieri generici, le puericultrici e gli infermieri psichiatrici, con albi separati per ciascuna delle suddette professioni, individuando i titoli necessari ai fini dell'iscrizione nei medesimi albi.
- 2. Gli schemi dei decreti legislativi, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data della trasmissione medesima. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
- 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### 3.1 (Testo 2)

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 3, 4 e 5 con il seguente.

- «Art. 3. (Professioni della riabilitazione, tecnico-diagnostiche e tecnicoassistenziali, della prevenzione, infermieri generici, puericultrici ed infermieri psichiatrici). 1. Il Governo è delegato a adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi relativi alle professioni sanitarie attualmente non rientranti in alcun ordine o collegio, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) istituire, per tutte le professioni dell'area della riabilitazione, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251;
- *b)* istituire, per tutte le professioni dell'area tecnico-diagnostica e tecnicoassistenziale, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251;

- c) prevedere che la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali assumano la denominazione di "Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica" e che gli organi competenti della stessa e quelli della Federazione istituita ai sensi della precedente lettera b) possano stabilire, con deliberazioni conformi, l'unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti;
- d) istituire, per tutte le professioni dell'area della prevenzione, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ivi compresa quella di assistente sanitario;
- e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui all'articolo 2 o di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, nell'ipotesi in cui il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;
- g) definire, per le professioni di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;
- h) individuare i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui alle precedenti lettere da a) ad e).
- 2. Gli schemi dei decreti legislativi, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data della trasmissione medesima. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
- 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.2

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Per tutte le professioni dell'area della riabilitazione, così come determinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituito l'ordine

nazionale delle professioni sanitarie riabilitative comprendente gli albi professionali di ciascuna professione sanitaria dell'area della riabilitazione che afferiscono all'ordine medesimo.»

Art. 4.

#### 4.1

Longhi, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per tutte le professioni dell'area tecnico sanitaria, così come determinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituito l'ordine nazionale delle professioni tecnico sanitarie comprendente gli albi professionali di ciascuna professione dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale che afferiscono al medesimo ordine.»

4.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica», con le seguenti: «Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica».

4.3

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e possono», fino alla fine del comma ed aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Gli organi competenti della Federazione istituita ai sensi del comma 1 e di quella di cui al comma 2 possono stabilire, con deliberazioni conformi, l'unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti».

## 4.4

Longhi, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni

Al comma 2, sopprimere le parole: «assumendo la denominazione di "ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali"».

### Art. 5.

## 5.1

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per tutte le professioni tecniche della prevenzione così come determinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituito l'ordine nazionale delle professioni tecniche della prevenzione comprendenti gli albi professionali di ciascuna professione che afferisca al medesimo ordine».

## 5.0.1

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

## «Art. 5-bis.

- 1. Possono essere iscritti agli ordini di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, soltanto i possessori di titoli universitari abilitanti all'esercizio delle predette professioni sanitarie ed i possessori di titoli dichiarati equipollenti ai diplomi universitari, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. L'iscrizione ai predetti ordini costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l'esercizio delle citate professioni sanitarie.
- 2. I criteri e le modalità per la istituzione degli ordini di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono disciplinati, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, con appositi accordi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Gli accordi prevedono l'autonomia disciplinare e funzionale di ciascun albo e la garanzia della presenza, nel consiglio di ciascun ordine, di almeno un rappresentante di ciascun albo afferente all'ordine stesso».

### 5.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

### «Art. 5-bis.

- 1. Qualora una professione sanitaria, di cui alla presente legge, sia composta da un numero di professionisti che superi le 20.000 (ventimila) unità, può costituirsi in un Ordine proprio.
- 2. L'iscrizione ai predetti ordini, costituisce condizione obbligatoria per l'esercizio delle citate professioni sanitarie, salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
- 3. Gli oneri di costituzione sono a totale carico degli iscritti ai rispettivi ordini.

5.0.3

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

## «Art. 5-bis.

1. Qualora il singolo albo professionale raggiunga il numero di 20.000 iscritti si costituisce in ordine autonomo».

5.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

## «Art. 5-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Per le professioni degli infermieri generici, delle puericultrici esperte e degli infermieri psichiatrici è costituito, con decreto del Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Collegio professionale specifico con albi separati per ognuna delle dette professioni, fino ad esaurimento».

# ORDINI DEL GIORNO

## 0/1928/1/12

IL RELATORE

La 12<sup>a</sup> Commissione invita il Governo a verificare la possibilità di costituire un albo o di definire altre forme giuridiche di riconoscimento per gli infermieri generici, le puericultrici e gli infermieri psichiatrici.

# 0/1928/2/12

IL RELATORE

La 12ª Commissione invita il Governo a verificare la possibilità di garantire, nel consiglio di ciascuno degli ordini professionali sanitari di nuova costituzione, la presenza di almeno un rappresentante di ciascun albo afferente all'ordine stesso.

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

## GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

## 317<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 8.30.

IN SEDE REFERENTE

(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente NOVI avverte che è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti.

Prosegue quindi l'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, già pubblicati nell'allegato al resoconto della seduta di martedì 20 aprile 2004.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) riformula l'emendamento 1.4 nell'emendamento 1.4 (testo n. 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERO, l'emendamento 1.4 (testo n. 2) è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.32, avente la finalità di rispettare quegli obblighi di conservazione e tutela che sono richiesti anche alla luce dell'articolo 9 della Costituzione. Più in generale, con tale proposta si ribadisce l'estrema pericolosità del condono edilizio, prorogato con il decreto-legge in esame soprattutto per nascondere il *deficit* che si registra nelle casse dello Stato dato che il gettito si è rivelato inferiore alle previsioni. Tuttavia questo fallimento era facilmente immaginabile tant'è vero che il Servizio del bilancio del Senato, già in occasione del decreto-legge n. 269 del 2003, aveva osservato che il gettito era sovrastimato e che il condono avrebbe comportato un impatto anche sulla normativa regionale. Tuttavia, nonostante queste valutazioni, il Governo non ha attivato alcun comportamento conseguente.

In esito a distinte votazioni, posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 1.36 – che analogamente al successivo emendamento 1.37 – salvaguarda in modo particolare le aree protette, tentando di porre un freno alla condonabilità delle opere realizzate nelle stesse.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 e 1.41.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.42, che, insieme ad altre proposte di simile contenuto, si prefigge l'obiettivo di una più forte tutela del patrimonio indisponibile e dei beni demaniali dello Stato. Questa particolare protezione si rende necessaria dal momento che negli ultimi anni si sono rafforzate alcune spinte che hanno affermato slogan come quello «padroni in casa propria» o necessità di ordine finanziario che hanno avuto ripercussioni negative sul patrimonio demaniale e culturale del Paese. Questa concezione, tuttavia, non appartiene né alla cultura della destra né a quella della sinistra, bensì ad un ceto politico-imprenditoriale che si è trovato a guidare il Paese, senza alcun rispetto per le radici storiche e culturali dello stesso. Inoltre, tale impostazione rischia di disperdere il prezioso patrimonio discendente dalla legislazione in materia di urbanistica e di beni paesaggistici, risalente agli anni '40 del secolo scorso, oltre a tradire l'insegnamento di grandi studiosi ed esperti di storia dell'arte. Eppure, il patrimonio culturale del Paese dovrebbe essere oggetto di una condivisione generale, al di là delle diverse collocazioni politiche.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.53, il quale si muove nella direzione di salvaguardare i principi della pianificazione urbanistica che sono stati lungamente disattesi, anche a causa di correttivi che hanno stravolto la filosofia originaria di alcune leggI fondamentali del settore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.53, 1.54 e 1.55.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) ritira l'emendamento 1.56, trasformandolo nell'ordine del giorno n. 1, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore, senatore SPECCHIA(AN), dopo aver ribadito che una eventuale circolare in materia di condono edilizio dovrebbe necessariamente attenersi al quadro delle norme attualmente vigenti o a quelle che si potrebbero rendere necessarie in seguito alla sentenza della Corte costituzionale prevista per il prossimo mese, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, a condizione che si precisi che il Governo è impegnato ad escludere qualsiasi interpretazione che vada oltre il dettato delle disposizioni sulla regolarizzazione degli immobili abusivi.

Il sottosegretario SOSPIRI esprime parere conforme a quello del relatore, aderendo anche al suggerimento da lui avanzato.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), accogliendo il suggerimento proposto dal relatore, riformula l'ordine del giorno n. 1 nell'ordine del giorno n. 1 (testo 2) – pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) ed il senatore LIGUORI (Mar-DL-U) appongono la propria firma sull'ordine del giorno n. 1 (testo 2).

Posto ai voti, la Commissione accoglie l'ordine del giorno n. 1 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.57, 1.58, 1.59 – identico all'emendamento 1.60 – 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68 e 1.69.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) ritira l'emendamento 1.70, trasformandolo nell'ordine del giorno n. 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) ed il senatore LIGUORI (*Mar-DL-U*) appongono la firma sull'ordine del giorno n. 2.

Il RELATORE ed il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno n. 2.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), in considerazione del fatto che l'ordine del giorno n. 1 (testo 2) di contenuto affine è stato accolto dalla Commissione, ritira l'ordine del giorno n. 2, preannunciando che valuterà la possibilità di presentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti, è respinto, quindi, l'emendamento 1.0.1.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Tit. 1, il quale propone una riformulazione più restrittiva del titolo del decreto-legge all'esame al fine di impedire un possibile allargamento delle ipotesi di sanatoria.

Il relatore, senatore SPECCHIA(AN), ribadisce il parere contrario sull'emendamento Tit. 1, osservando che la questione richiamata dal senatore Turroni potrebbe essere affrontata nel corso del prosieguo dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario SOSPIRI aderisce alle considerazioni espresse dal relatore.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), preso atto delle valutazioni date dal relatore Specchia, ritira l'emendamento Tit. 1, preannunciando la sua ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,30.

# ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2874

# al testo del decreto-legge

#### 0/2874/1/13<sup>a</sup>

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2874 «Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82 recante la proroga di termini in materia edilizia»;

## considerato che:

il decreto-legge in esame proroga i termini di presentazione delle istanze di regolarizzazione dei manufatti abusivi di cui ai commi 15 e 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni;

## impegna il Governo

ad escludere, sia in fase di applicazione della normativa sul condono edilizio che in ogni altro atto esplicativo delle norme vigenti la cui emanazione si dovesse ritenere necessaria, qualsiasi interpretazione estensiva delle disposizioni sulla regolarizzazione degli immobili abusivi di cui al predetto decreto-legge n. 269 del 2003;

a garantire in ogni caso il puntuale rispetto, per tutti gli edifici, delle limitazioni alla sanatoria fissate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento ai limiti dimensionali previsti dal comma 25 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

## 0/2874/1/13<sup>a</sup> (testo 2)

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2874 «Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82 recante la proroga di termini in materia edilizia»;

### considerato che:

il decreto-legge in esame proroga i termini di presentazione delle istanze di regolarizzazione dei manufatti abusivi di cui ai commi 15 e 32 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni;

## impegna il Governo

ad escludere, sia in fase di applicazione della normativa sul condono edilizio che in ogni altro atto esplicativo delle norme vigenti la cui emanazione si dovesse ritenere necessaria, qualsiasi interpretazione che vada oltre il dettato delle disposizioni sulla regolarizzazione degli immobili abusivi di cui al predetto decreto-legge n. 269 del 2003;

a garantire in ogni caso il puntuale rispetto, per tutti gli edifici, delle limitazioni alla sanatoria fissate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento ai limiti dimensionali previsti dal comma 25 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

### 0/2874/2/13a

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2874 «Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82 recante la proroga di termini in materia edilizia»:

## considerato che:

nella relazione al disegno di legge in oggetto si afferma che le adesioni alla definizione agevolata sono, allo stato, in numero sensibilmente inferiore a quello stimato. La limitatezza delle adesioni è da ascrivere all'attuale stato di incertezza normativa ed amministrativa, tenuto conto che varie regioni hanno impugnato la normativa statale o hanno emanato leggi volte a renderla sostanzialmente inapplicabile;

il provvedimento in esame ha pertanto inteso disporre una proroga del termine per presentare le domande di regolarizzazione previste dalla normativa statale, facendo esplicito riferimento al conseguimento delle previsioni di gettito relativo all'anno 2004;

l'effetto del decreto-legge n. 82 del 2004 è dunque quello di far sì che un numero di cittadini maggiore dell'attuale possa accedere alle procedure di sanatoria previste dal decreto-legge n. 269 del 2003 e che un maggior numero di manufatti abusivi possa quindi essere regolarizzato;

in ragione dell'ampliamento della platea di soggetti che possono accedere al condono edilizio a seguito della proroga e tenendo conto delle disposizioni interpretative in preparazione, è necessario ribadire chiaramente i limiti di sanabilità connessi alla presentazione delle istanze di cui al presente decreto;

# impegna il Governo

qualora si ritenesse necessaria una circolare esplicativa delle disposizioni sul condono edilizio di cui al predetto decreto-legge n. 269 del 2003, a non emanarla prima della definitiva pronuncia della Corte costituzionale nel merito dei ricorsi presentati dalle regioni avverso la sanatoria nazionale;

a non estendere, in sede applicativa ed interpretativa nonché ai fini dell'esame delle istanze oggetto di proroga, l'ambito e la portata delle vigenti disposizioni sulla regolarizzazione degli immobili abusivi;

a mantenere fermo, in conformità al testo di legge, il divieto di sanatoria nelle zone vincolate per qualsiasi opera non conforme alle norme urbanistiche, escludendo segnatamente la sanabilità in dette aree di violazioni, anche modeste, relative ad altezze, cubature o superfici coperte;

a garantire la puntuale applicazione dei limiti dimensionali previsti, escludendo in particolare la sanabilità delle nuove costruzioni non residenziali anche oltre i tetti massimi di cui al comma 25 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

# EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2874

# al testo del decreto-legge

## **Art. 1.**

# 1.4 (testo 2)

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. Per le opere abusive realizzare in difformità dal titolo ma conformi agli strumenti urbanistici, il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 maggio 2004».

# POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

## GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

# 45<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente GRECO

Interviene il ministro per le Politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati).

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente ricorda che era stato accantonato l'emendamento 6.0.4, al disegno di legge n. 2742 per permetterne una riformulazione recependo il parere della Commissione Affari costituzionali. Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore BASILE (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.12 e 10.13, in quanto andrebbero ad eliminare una norma che è diretta a conformare l'ordinamento interno a quello comunitario in materia di contratti misti, ciò in linea con la giurisprudenza comunitaria. Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.3 e 10.4, in quanto il responsabile del procedimento è una figura che di regola viene istituita all'atto del bando di gara, mentre invece l'attività che gli emendamenti propongono è propedeutica al bando stesso. Esprime parere contrario sull'emendamento 10.1, in quanto la previsione esplicita di incarichi attribuiti a persone di fiducia, sebbene per importi al di sotto delle soglie e con la motivazione della scelta, non è in linea con i principi di non discriminazione, di parità di

trattamento, di proporzionalità e di trasparenza valevoli anche al di sotto delle soglie comunitarie.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.14 e 10.15, in quanto si impongono obblighi nelle forme che, visti gli importi, potrebbero non rispettare il principio di proporzionalità. Peraltro, le modalità sulla pubblicità sono adeguatamente previste dall'articolo 80 del regolamento CE 554/ 1999. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 10.5, 10.9, 10.16, 10.6, 10.7, 10.8, 10.17, 10.10 e 10.2. L'articolo 10 del disegno di legge comunitaria mira infatti a sanare il profilo di censura mosso dalla Commissione europea in relazione alla specifica previsione di un diritto di prelazione, che opera a favore del promotore durante la seconda fase della gara ai sensi dell'articolo 37-bis della legge Merloni. Con la disposizione in esame si vuole raggiungere questo risultato, e non modificare il procedimento ex articolo 37-bis. Anche l'imposizione di contenuti tipici all'avviso, e alle eventuali forme di pubblicità, rischia di ingessare la procedura. L'avviso è infatti mirato a sollecitare il mercato nella fase di presentazione delle proposte da parte di potenziali promotori, e non è assimilabile ad un bando di gara, come riconosciuto in sede giurisprudenziale. Per quanto riguarda la regolamentazione dei procedimenti in corso prima dell'entrata in vigore della norma, ritiene che debba essere il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stabilire i criteri per, eventualmente, annullare le procedure non conformi. La previsione del riferimento alla legge 1 agosto 2002, n. 166 è inutile dal momento che il diritto di prelazione è stato introdotto proprio mediante tale atto normativo. Esprime infine parere contratrio all'emendamento 10.11, in quanto la norma finirebbe con l'incrementare il numero delle stazione appaltanti.

Il presidente GRECO ricorda che sugli emendamenti 10.8 e 10.11 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) ritiene che dovrebbe essere verificato se la prescrizione contenuta nell'emendamento 10.11 non sia volta a sanare una procedura di infrazione.

Il ministro BUTTIGLIONE si associa ai pareri del Relatore, riservandosi di valutare le questioni sottese agli emendamenti 10.11 e 10.1 in vista dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Posto ai voti la Commissione respinge quindi l'emendamento 10.12.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 10.3 e 10.4, considerando importante stabilire la persona che potrà decidere qual è l'oggetto principale dell'appalto, considerato che in base a questa scelta conseguono specifiche discipline.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti 10.3 e 10.4, di contenuto analogo, nonché gli emendamenti 10.13, 10.1, 10.14 e 10.15.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) insiste affinchè siano approvati gli emendamenti 10.5 e 10.9 che recano previsioni più coerenti con i contenuti del parere motivato della Commissione Europea. A tal fine la mera indicazione nel bando di gara del diritto di prelazione a favore del promotore non è sufficiente. Inoltre non sono chiare le modalità di scelta del promotore, anche su questo punto richiamando i contenuti della procedura di infrazione.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) ritiene meritevoli di attenzione le considerazioni della senatrice Donati, in particolare con riferimento alla necessità che la scelta del promotore, fermo restando il diritto di prelazione, avvenga a monte.

La Commissione quindi respinge gli emendamenti 10.5, 10.9, 10.16, 10.6 e 10.7.

Nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 10.8 la senatrice DONATI (*Verdi-U*) critica il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione bilancio, in quanto si tratta di una disposizione che, a suo avviso, non prevede oneri per il bilancio.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), relatore presso la 5<sup>a</sup> Commissione, replica che gli oneri deriverebbero dal contenzioso che la norma in esame potrebbe generare.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti 10.8, 10.17 e 10.10 di contenuto identico, nonché l'emendamento 10.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI (*Verdi-U*), che critica al parere della Commissione bilancio, cui replica il senatore CICCANTI (*UDC*), la Commissione respinge l'emendamento 10.11.

Il ministro BUTTIGLIONE assicura che le osservazioni formulate dalla senatrice DONATI (*Verdi-U*) in riferimento agli emendamenti 10.5, 10.11 e a quello sulla valutazione ambientale strategica, il 7.0.1, saranno approfondite dal Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il presidente GRECO ribadisce la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 11.0.1, 11.0.3, 11.0.4 e 11.0.7 (pubblicati in allegato al resoconto del 31 marzo). Quanto agli emendamenti 11.0.3 e 11.0.4, riferiti

al recepimento della decisione quadro sul mandato di arresto europeo e della decisione su Eurojust, ricorda di aver sottoposto la questione della loro ammissibilità, secondo quanto richiesto da alcuni componenti della Commissione, al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, nel confermare la dichiarazione di inammissibilità, ha rilevato, sul piano formale, come sia dubbio che la decisione quadro rientri fra gli atti che la legge comunitaria è chiamata ad attuare e, sul piano sostanziale, che i due emendamenti consistono in un complesso articolato di disposizioni coincidente con quello di provvedimenti all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Il Presidente del Senato ha rilevato in proposito che la discussione della medesima materia in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria in Senato rappresenterebbe una evidente diseconomicità alla quale non sarebbe possibile porre rimedio con lo strumento delle intese previste dall'articolo 51, comma 3, del Regolamento. Queste ultime argomentazioni sono rafforzate dalla considerazione che il disegno di legge di recepimento della decisione su Eurojust è stato nel frattempo approvato dalla Camera dei deputati, ed è all'esame del Senato (A.S. 2984), mentre l'Assemblea della Camera ha iniziato nei giorni scorsi l'esame del progetto di legge che recepisce la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

Il presidente Greco ricorda infine che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 11.0.5 (limitatamente alle lettere d) e g)) e 11.0.6.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) richiama le precedenti valutazioni già svolte in merito alla declaratoria di inammissibilità, osservando che il Presidente del Senato ha rilevato come sia una materia controversa quella dell'inclusione o meno degli atti del terzo pilastro fra quelli da recepire attraverso lo strumento rappresentato dalla legge comunitaria. Ritiene comunque che, al di là di queste considerazioni di carattere interpretativo, vada in ogni caso garantito il tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano di questi e degli altri atti normativi dell'Unione europea. A fronte di questa urgenza, le ragioni di opportunità sono, a suo avviso, minusvalenti. Desta preoccupazione dunque l'affermarsi di un orientamento volto a una difesa astratta dei principi nazionali del diritto penale che finisce per trascurare volutamente la esigenza di dotarsi di regole omogenee a livello europeo necessarie per combattere al meglio la criminalità organizzata. Ribadendo infine le sue perplessità sulla decisione assunta dalla Presidenza, invita il Presidente Greco a farsi portatore di un maggiore coinvolgimento della 14ª Commissione su queste importanti materie.

Il ministro BUTTIGLIONE osserva come l'approvazione del Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, che il Governo italiano auspica vivamente, garantirebbe un salto di qualità nel processo di integrazione relativamente a queste delicate materie.

Il relatore BASILE (FI) esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 11.0.5, 11.0.6 e 11.0.2, relativamente al quale, replicando ad

un'osservazione della senatrice DONATI (*Verdi-U*), rileva che l'approvazione del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/22/CE è imminente.

Il ministro BUTTIGLIONE esprime un parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 11.0.2, 11.0.5 e 11.0.6. Posto ai voti risulta invece approvato l'emendamento 6.0.4 (testo 2) nel testo riformulato dai presentatori per tener conto dei rilievi del relatore.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Basile a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 2742, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzando altresì a effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

Il presidente relatore GRECO ricorda quindi di aver illustrato una proposta di relazione relativamente al *Doc*. LXXXVII, n. 4 nella seduta notturna del 6 aprile. Presenta e illustra una nuova stesura della relazione che tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito e delle proposte contenute nei pareri trasmessi dalle Commissioni di merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la relazione del Presidente nel testo pubblicato in allegato al resoconto.

### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GRECO avverte che la seduta pomeridiana già convocata per le ore 14 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2742

### Art. 6.

6.0.4 (testo 2)

PICCIONI, CHIRILLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

## «Art. 6-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti princípi e criteri direttivi:
- *a)* adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
- *b)* utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
- c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
- d) la revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princípi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
- 2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1».

### 6.0.4

PICCIONI, CHIRILLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

## «Art. 6-bis.

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, attualmente regolata dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Comunitario 2003/2003:
- *b)* utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del Regolamento Comunitario 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;
- c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 1 del Regolamento Comunitario 2003/2003:
- d) la revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Comunitario 2003/2003.»

Art. 10.

## 10.12

Zanda, Veraldi, Montino, Bedin

Al comma 2, all'articolo 2, comma 1, della legge n. 109 del 1994, ivi sostituito, sopprimere le parole: «Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

### 10.3

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale caratteristica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del procedimento».

#### 10.13

ZANDA, VERALDI, MONTINO, BEDIN

Al comma 3, all'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, ivi sostituito, sopprimere le parole: «Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

### 10.4

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale caratteristica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del procedimento».

## 10.1

CHIRILLI

All'articolo 10, comma 4, dopo le lettere f) e g), aggiungere le seguenti parole: «, di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare,»

# 10.14

Zanda, Donati, Montino, Veraldi, Bedin

Al comma 4, all'articolo 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994, ivi sostituito, aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso una adeguata pubblicità, mediante pubblicazione dell'avviso sulla

Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a maggiore diffusione regionale, oltre che, eventualmente, sul sito internet, nonché il rispetto del principio di concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei curricula dei candidati.»

#### 10.15

Zanda, Donati, Montino, Veraldi, Bedin

Al comma 5, all'articolo 30, comma 6-bis, della legge n. 109 del 1994, ivi sostituito, aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso una adeguata pubblicità, nonché il rispetto del principio di concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei curricula dei candidati.».

## 10.5

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. All'articolo 37-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto infine, il seguente periodo:

"Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi non contengano quest'ultima indicazione espressa";

8-*bis*. All'articolo 37-*ter*, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi;

8-*ter*. All'articolo 37-*quater*, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle tre migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto."».

### 10.9

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 8, sostituire le parole da: «L'avviso deve» fino a «dai predetti soggetti offerenti.» con le seguenti: «L'avviso deve contenere i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario. Tali criteri sono comunque soggetti al rispetto delle regole del trattato CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci; di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento; nonché ai principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, sottesi a tali norme».

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 37-*ter*, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi».

#### 10.16

Montino, Zanda, Donati, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Manzella, Pizzinato, Budin, Veraldi

Al comma 8, sostituire le parole da: «L'avviso deve» fino a «dai predetti soggetti offerenti» con le seguenti: «L'avviso deve contenere i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario».

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 37-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono abrogati».

### 10.6

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 8, sostituire le parole da: «L'avviso deve» fino a «dai predetti soggetti offerenti.» con le seguenti: «All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi».

## 10.7

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

#### 10.8

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 8 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi non contengano quest'ultima indicazione espressa».

### 10.17

Montino, Zanda, Donati, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Manzella, Pizzinato, Budin, Veraldi

#### 10.10

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 8, dopo le parole: «gli effetti sulle procedure in corso» aggiungere le seguenti: «ai sensi della legge 1 agosto 2002, n. 166,»

### 10.2

Donati, Bedin, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 37-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

Gli elenchi delle opere suscettibili di interventi presentati dai «promotori» devono essere resi pubblici dalle amministrazioni interessate attraverso la obbligatoria pubblicazione nella GUCE e nei relativi siti internet; nella GU della Repubblica Italiana e nei siti internet deiministeri delle Infrastrutture e trasporti, Ambiente e tutela del territorio, Affari regionali,

Politiche comunitarie; nei BUR delle regioni interessate e nei loro rispettivi siti internet».

10.11

Donati, Bedin, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. La realizzazione diretta di un'opera pubblica, ed in particolare di un'opera di urbanizzazione da parte di un titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, costituisce un "appalto pubblico di lavori" ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE. Qualora l'appalto superi la soglia di applicazione della direttiva, l'affidamento del medesimo deve avvenire nel rispetto delle procedure di messa in concorrenza previste dalla direttiva stessa; nel caso l'importo dei lavori sia inferiore a detta soglia, l'affidamento dei lavori è comunque soggetto al rispetto delle relative regole del trattato CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci; di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento; nonché ai principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, sottesi a tali norme».

### Art. 11.

# 11.0.2

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

## «Art.11-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo in materia di custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, nel rispetto dei princípi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princípi e criteri direttivi:

- a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
- b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 1999/22/CE, al fine di garantire una migliore tutela degli animali selvatici».

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva 1999/22 nell'Allegato B.

### 11.0.5

Cambursano, Coviello, D'Amico, Donati, Giaretta, Bastianoni, Castellani, Bedin

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

## «Art.11-bis.

(Delega al Governo per recepimento delle direttive in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento delle seguenti direttive:
- a) direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);
- b) direttiva 2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato;
- c) direttiva 2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse;
- 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso tale ultimo termine, i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

- 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) garantire la più ampia trasparenza dei mercati finanziari, anche attraverso la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che operano negli stessi mercati, a tutela della fiducia degli investitori, con particolare riguardo alle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati;
- b) garantire agli investitori, con particolare riguardo alle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati, un livello di informazione e di tutela adeguato alle circostanze e alla tipologia dell'investimento;
- c) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo le nozioni di informazione privilegiata, abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti della direttiva, tenendo conto delle disposizioni comunitarie di attuazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1;
- d) ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2003/6/CE, individuare nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente, disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le autorità competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario ed istituire presso la stessa un comitato consultivo con la partecipazione delle associazioni rappresentative degli emittenti di strumenti finanziari, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;
- e) disciplinare le modalità per la cooperazione tra la CONSOB e le autorità estere al fine della repressione delle violazioni della normativa della direttiva e della circolazione delle informazioni, nonché dell'opposizione del segreto di ufficio;
- f) disciplinare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni comunitarie di applicazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1:
- 1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera *c*), anche in relazione all'individuazione delle prassi di mercato ammesse;
- 2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:
- 2.1) gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
- 2.2) le conseguenze del ritardo della divulgazione al pubblico, fermi restando l'obbligo di informare la CONSOB e il potere della medesima autorità di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;
- 2.3) i casi in cui e possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;

- 2.4) la tenuta di registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- 2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione nonché da, o per conto di, soggetti a queste ultime strettamente collegati, individuandone a tale fine la nozione;
- 3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e di trasparenza a carico di chiunque produce o diffonde ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento;
- 4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;
- 5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB:
- 6) le modalità di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari in modo conforme ai principi di trasparenza e di correttezza;
- 7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;
- g) fermi restando i poteri di cui all'articolo 185, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire alla CONSOB gli ulteriori poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, prevedendo che tali poteri possano essere esercitati nei confronti dei soggetti vigilati e, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, nei confronti degli altri soggetti non vigilati, stabilendo tra l'altro che la CONSOB possa:
- 1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera *c*), della direttiva, avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza;
- 2) richiedere, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, informazioni relative al traffico telefonico, via INTERNET o per via telematica;
- 3) delegare ai gestori di mercati regolamentati il potere di sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto di indagine;
- h) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine della CONSOB previsti dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 25 mila euro per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ne ritar-

dano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

- *i)* prevedere sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, che la CONSOB applica in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
- l) prevedere in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 20 mila euro e non superiori a un milione di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo. Prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 10 mila euro e non superiori a 200 mila euro. Per tali sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
- *m)* disciplinare i casi e le modalità con le quali dare pubblicità alle sanzioni irrogate;
- n) prevedere che le misure e le sanzioni amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato includono la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo;
- m) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravita, da individuare sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, in aggiunta alle sanzioni amministrative, prevedere la sanzione penale della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a cinque anni;
- o) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori, amministrativo e penale, e fissare norme di coordinamento dell'attività della CONSOB con quella dell'autorità giudiziaria, nonché disciplinare le forme di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB;
- *p)* disciplinare l'imputazione della responsabilità delle violazioni di cui al presente comma, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse;
- q) prevedere norme transitorie che disciplinano gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 1, all'allegato B, ivi richiamato, inserire le seguenti direttive:

«2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato;

2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse».

#### 11.0.6

Montagnino, Bedin, D'Andrea, Treu, Dato, Battafarano, Cavallaro, Coviello, Pizzinato, Budin

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

### «Art.11-bis.

(Delega al Governo per recepimento della Direttiva 2003/18/CE che modifica la Direttiva 2003/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento della Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/477/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni.
- 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) con riferimento all'obbligo di abbassamento dei limiti di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto, di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2003/18/CE, preve-

dere che la misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, sia effettuata stabilmente in tutte le fasi della lavorazione o estrazione, con frequenza regolare; l'adempimento degli obblighi di cui alla presente lettera non esclude in ogni caso, da parte del datore di lavoro, la piena ottemperanza dell'obbligo di predisporre tutte le misure per la riduzione dei rischi già previste dalla normativa vigente;

b) con riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, prevedere il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché il coinvolgimento della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della medesima legge».

NUOVA PROPOSTA DI RELAZIONE GENERALE PER L'ASSEMBLEA PREDISPOSTA DAL RELATORE ED ACCOLTA DALLA COMMISSIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA NEL 2003 (Doc. LXXXVII, n. 4)

La Relazione annuale presentata dal Ministro per le politiche comunitarie, relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2003, illustra l'attività svolta nei tre pilastri dell'Unione e analizza alcune tematiche orizzontali di cruciale importanza con le quali l'Italia si è confrontata nel corso del semestre di presidenza.

La Relazione è prevista dall'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (legge La Pergola), secondo cui entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

- a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
- b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
- c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.

L'Unione è una ricchezza di diversità, che hanno bisogno di essere interpretate e rappresentate per continuare ad essere una ricchezza e non motivo di antagonismo. Dalla Relazione del Governo il Parlamento e quindi i cittadini si aspettano di sapere come sono stati valorizzati gli interessi italiani in Europa, cosa devono aspettarsi dai cambiamenti, come il Governo italiano ha preparato l'Italia ai cambiamenti. È una esigenza di trasparenza democratica, visto che l'Unione è oggi uno dei luoghi in cui si esercita la sovranità popolare.

È importante ricordare, come ha fatto il Ministro Buttiglione nel corso dell'esame in 14<sup>a</sup> Commissione, che, con riferimento allo stato di attuazione delle direttive comunitarie, l'Italia è salita dal decimo al nono posto dello *scoreboard* comunitario, continuando così in quel *trend* di miglioramento, peraltro già evidenziato all'interno della Relazione.

# 1. La Strategia di Lisbona

La Strategia di Lisbona è stata varata nel corso del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e mira a realizzare, entro il 2010, una maggiore coesione delle politiche economiche per rendere l'economia europea la più dinamica e competitiva al mondo, con alti tassi di crescita e di occupazione ed una elevata coesione economica e sociale.

Nel corso del 2003 l'Italia si è impegnata per garantire una sempre maggiore realizzazione della «Strategia di Lisbona», accogliendo le sfide lanciate dal Consiglio europeo di primavera e dal Consiglio europeo di Salonicco, entrambi sotto Presidenza greca.

Nel corso del Consiglio di primavera, sono state fissate una serie di priorità per l'economia, volte ad accrescere l'occupazione e la coesione sociale (attraverso una politica di riforme del mercato del lavoro e dei sistemi previdenziali), a realizzare pienamente il mercato unico europeo, a sviluppare sistemi integrati di rete e a promuovere uno sviluppo sostenibile. È stata inoltre creata una *task force* con il compito di studiare la questione occupazionale, mentre in ambito pensionistico, il Consiglio ha indicato alcuni principi guida per la realizzazione delle riforme a livello nazionale.

Nel corso del Consiglio di Salonicco, invece, è stato approvato un «pacchetto di indirizzi» volti al rilancio della Strategia di Lisbona, che comprendono i Grandi Orientamenti di Politica Economica (GOPE) e le linee-guida per l'occupazione. I primi definiscono una serie di priorità precise su cui dovranno concentrarsi gli Stati membri, mentre le linee-guida definiscono, in materia di occupazione, tre obiettivi fondamentali e complementari tra loro: piena occupazione, qualità e produttività sul luogo di lavoro, coesione e integrazione sociale.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nei GOPE, l'Italia ha presentato, alla vigilia del suo semestre di Presidenza, un «Piano relativo a un'Azione europea per la Crescita». In esso viene sottolineata la necessità, al fine di garantire una ripresa economica, di nuovi investimenti pubblici nelle infrastrutture di trasporto, nelle reti materiali e in quelle immateriali, quali il capitale umano, la tecnologia e la ricerca, aspetto quest'ultimo sottolineato dalla 7ª Commissione. In tale contesto viene proposto lo sviluppo di uno strumento finanziario europeo, da veicolare tramite la BEI, in modo da non appesantire le finanze pubbliche dei singoli Stati. Il piano proposto dall'Italia aveva di mira dunque un miglioramento delle reti europee, favorendo così una sempre maggiore integrazione del mercato unico, soprattutto in vista dell'ormai imminente allargamento.

Nel corso del semestre di Presidenza l'iniziativa italiana è stata ulteriormente sviluppata: il Consiglio europeo di ottobre ha approvato la relazione del Consiglio Ecofin, contenente proposte concrete per la sua attuazione, e nel corso del Consiglio europeo di dicembre, grazie all'impegno dell'Italia, si è giunti all'approvazione formale dell'Iniziativa per la Crescita, assieme a un «programma di avvio rapido», contenente 56 progetti, applicabili in due o tre anni, nei settori dei trasporti, dell'energia e della ricerca. Nel corso del dibattito in 14ª Commissione sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2004 (COM(2003) 645 definitivo), sul Programma operativo del Consiglio per il 2004, presentato congiuntamente dalla Presidenza irlandese e dalla Presidenza olandese, e sul Programma strategico pluriennale del Consiglio 2004-2006 presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia) sono stati valutati con soddisfazione questi progetti. È anche emerso un orientamento volto a riconoscere carattere prioritario all'insieme degli interventi previsti nell'ambito del corridoio 8 Bari-Durazzo-Varna – sollecitando al riguardo le istituzioni coinvolte a dare il necessario sostegno ai programmi di infrastrutturazione ad esso attinenti, comprese, in particolare, le opere di raccordo fra Bari e Brindisi e alla concreta realizzazione delle opere ricomprese nel corridoio 5 e sulla direttrice Monaco di Baviera-Palermo, essenziale nella prospettiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Tra questi progetti risultano anche di particolare rilievo, secondo il parere della 10<sup>a</sup> Commissione, quelli per la realizzazione di infrastrutture per le interconnessione elettriche con i partner transalpini e dei gasdotti con l'Algeria e la Grecia.

## 2. Il processo di allargamento

Nel corso del 2003 particolare rilievo ha assunto il processo di allargamento dell'Unione, varato nel 1997 dal Consiglio europeo di Lussemburgo e culminato ad Atene il 16 aprile 2003 con la firma del Trattato di Adesione, del quale è stato subito avviato l'*iter* di ratifica in tutti i Paesi firmatari. In Italia la ratifica è avvenuta con la legge 24 dicembre 2003, n. 380. Per il numero dei paesi coinvolti (ben 10) e per le conseguenze che avrà in termini economici, politici e giudiziari, nonché per le scelte istituzionali che esso comporta, questo allargamento rappresenta il più significativo della storia dell'Europa, che attraverso di esso sancirà la propria riunificazione.

In vista dell'entrata in vigore del Trattato, l'attività dell'Unione si è concentrata sul monitoraggio del recepimento dell'acquis comunitario da parte dei Paesi aderenti, attività alla quale l'Italia ha fornito il suo ampio sostegno. Lo scorso 5 novembre la Commissione ha pubblicato il suo Rapporto, dal quale emerge un giudizio positivo sullo stato di preparazione dei suddetti Paesi, che sono stati invitati, nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles, a rimediare alle carenze riscontrate entro il prossimo il 1º maggio.

## 2.1. Romania, Bulgaria e Turchia

Per quanto concerne le candidature di Romania e Bulgaria, durante il semestre di Presidenza italiana sono stati riscontrati notevoli progressi, evidenziati nel Documento di strategia presentato lo scorso 5 novembre dalla Commissione europea. Sulla scia di tali progressi, il Consiglio europeo di Bruxelles ha ribadito le prossime tappe del processo di adesione di questi due Paesi. Nel 2004 saranno conclusi i negoziati; nel 2005 saranno firmati i Trattati per l'adesione, che avrà luogo nel 2007. L'Italia ha seguito molto da vicino i preparativi condotti da questi Paesi sulla via dell'adesione e nel corso del semestre di Presidenza sono stati conclusi alcuni negoziati importanti, come quello relativo al capitolo «giustizia e affari interni» con la Bulgaria e ai capitoli «libera circolazione delle persone», «trasporti» e «controllo finanziario» con la Romania. Nel 2004 l'Italia continuerà a fornire il proprio sostegno a tali Paesi affinché possano concludere tutti capitoli negoziali per le date previste. Su questo punto è utile ricordare i risultati di una missione svolta da una delegazione della 14<sup>a</sup> Commissione in questi paesi e l'azione svolta, attraverso i rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per ottenere, con successo, una correzione al testo del rapporto del Parlamento europeo sull'adesione della Romania all'Unione, approvato l'11 marzo a Strasburgo.

Per quanto riguarda la Turchia, alla cui candidatura l'Italia ha sempre fornito il suo pieno sostegno, durante il semestre di Presidenza sono state registrate in questo Paese alcune importanti riforme volte a garantire il rispetto dei criteri di Copenhagen, condizione necessaria affinché si possa decidere se procedere all'avvio dei negoziati (la decisione sarà presa alla fine del 2004). Altro sforzo richiesto alla Turchia è quello di risolvere la questione cipriota, obiettivo per il raggiungimento del quale l'Italia ha fornito il suo contributo, come riconosciuto anche nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles.

## 3. Conferenza Intergovernativa

Lo scorso 4 ottobre si sono aperti a Roma i lavori della Conferenza intergovernativa, riunitasi per esaminare il progetto di Trattato elaborato dalla Convenzione europea.

Sin dall'inizio, il metodo di lavoro della Presidenza italiana, enunciato nella «Dichiarazione di Roma» del 4 ottobre, si è basato sulla massima visibilità e trasparenza, attraverso la pubblicazione di tutti i documenti sul sito *internet* e con una serie di contatti periodici con i rappresentanti dei parlamenti nazionali. Inoltre, i lavori hanno visto la piena partecipazione del Parlamento europeo. La Presidenza italiana si è impegnata attivamente in una difficile opera di mediazione, affinché si potessero ridurre quanto più possibile i temi controversi, senza tuttavia accettare dei compromessi al ribasso o soluzioni minimaliste. Particolarmente importanti le intese concernenti il ruolo e le funzioni del futuro Ministro degli

Esteri dell'Unione, nonché la cooperazione strutturata in materia di Difesa.

Nonostante gli sforzi profusi, non è stato possibile registrare un accordo totale sul progetto di Trattato, soprattutto a causa del perdurare di posizioni contrastanti riguardo al sistema del calcolo della maggioranza qualificata all'interno del Consiglio, collegato alla questione del «peso» dei vari Stati membri all'interno di esso.

Circa le critiche sollevate in riferimento alla mancata conclusione della Conferenza intergovernativa nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è stato fatto osservare come, a fronte di una non omogeneità di vedute all'interno dell'Unione europea, il Governo italiano abbia preferito mantenersi in una posizione prudente, e comunque contraria ad ogni compromesso al ribasso, circostanza peraltro ribadita dal Ministro Frattini nel corso dell'audizione tenutasi giovedì 1º aprile alla Camera. Pertanto, pur essendovi in astratto le condizioni per una firma del progetto di Costituzione per l'Europa, il Governo italiano ha deciso di non chiudere questo importante capitolo, attendendo che maturassero condizioni migliori e, soprattutto, soluzioni migliori. Ora, i fatti stanno dando ragione a questa impostazione, viste le positive aperture sulla questione del calcolo della maggioranza in Consiglio espresse dal nuovo Premier spagnolo e dalla stessa Polonia. Quindi, non si può certo parlare di fallimento in quanto il Governo italiano si è adoperato affinché si creassero le condizioni minime per un rilancio dei temi connessi alla realizzazione della futura Costituzione europea. Il tutto naturalmente su un piano che comportasse una Costituzione realmente efficace in un'Europa a 25.

I lavori della Conferenza intergovernativa sono pertanto ripresi sotto la Presidenza irlandese, alla quale l'Italia ha però fornito una solida base su cui riprendere il confronto.

## 4. Primo pilastro: mercato interno e politiche comuni

## 4.1. Mercato interno

Lo scorso mese di maggio la Commissione ha pubblicato un piano triennale relativo ad una strategia volta al miglioramento della competitività e del funzionamento del mercato. Il documento, che analizza il nuovo scenario europeo nella prospettiva dell'allargamento e della conseguente necessità di integrazione dei mercati, fissa alcune priorità, tra cui realizzare la libera circolazione dei servizi, rimuovere gli ostacoli al commercio dei beni, garantire alle imprese un contesto più favorevole (sostenendo l'innovazione), prevedere una migliore «architettura legislativa» per il mercato interno.

Per quanto concerne la semplificazione normativa, nel dicembre 2003, su iniziativa italiana, è stato approvato il Programma di Roma per il biennio 2004-05, che prevede un accordo interistituzionale sulla *better regulation* il cui obiettivo è quello di migliorare la qualità della legisla-

zione comunitaria e il suo recepimento a livello nazionale. Tale programma servirà da guida per le prossime presidenze dell'Unione, nell'ambito della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche.

L'Italia è stata inoltre attenta alle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI), fornendo il suo sostegno all'iniziativa Solvit, volta a ridurre gli ostacoli transfrontalieri causati da una non corretta applicazione dei principi del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri.

L'Italia si inoltre impegnata nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, collaborando alla nuova stesura di una apposita proposta di direttiva – sulla quale dovrebbe essere raggiunto l'accordo politico nel corso della Presidenza irlandese – volta a combattere il fenomeno della contraffazione, sempre più diffuso in Europa.

Per quanto concerne la libera circolazione delle persone, grazie all'impegno dell'Italia, lo scorso dicembre è stata raggiunta una posizione
comune sulla proposta di direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri. Essa prevede il diritto di soggiorno permanente per chi
ha trascorso cinque anni in uno Stato. Inoltre, abolisce il permesso di soggiorno per i cittadini comunitari e i loro familiari; dopo un periodo superiore a tre mesi, essi avranno solo l'obbligo di registrazione negli Stati che
lo richiedono, e a tal fine sarà necessario il possesso di un documento di
identità o di un passaporto.

Sempre in materia di libera circolazione, la Commissione aveva presentato nel 2002 una proposta di direttiva per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che sostituisca le 15 direttive vigenti che regolano il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi professionali. La Presidenza italiana, grazie ad un intenso lavoro di mediazione, ha presentato un testo consolidato contenente una serie di modifiche apportate sulla base degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo; l'approvazione di tale proposta rappresenta ora una delle priorità della Presidenza irlandese.

Per quanto riguarda il diritto societario, la Commissione ha approvato un piano d'azione per l'ammodernamento del settore, contenente misure a medio e a lungo termine. Pur riconoscendo l'importanza di tale piano, l'Italia si impegnerà per difendere la validità delle scelte operate nell'ambito della recente riforma del diritto societario avviata nel nostro paese, al fine di evitare ulteriori interventi di modifica che potrebbero turbare la funzionalità delle nostre imprese. Richiamando il parere reso dalla 6ª Commissione, si condivide la proposta di direttiva comunitaria elaborata dalla Commissione europea relativa all'attività di revisione dei conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, volta a introdurre un nucleo di prescrizioni uniformi concernenti tale problematica, di estremo rilievo anche alla luce delle valutazioni espresse nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio. Sul diritto societario si accoglie, inoltre, la sollecitazione della 6ª Commissione volta a proporre l'avvio dell'elaborazione di

una disciplina che prevede per gli Stati membri una normativa più rigorosa in tema di contrasto al fenomeno dei paradisi fiscali e legali.

Tra gli altri risultati conseguiti in questo settore nel corso del 2003, si ricorda che durante il Consiglio competitività del 27 novembre scorso è stato raggiunto all'unanimità un orientamento comune sulle offerte pubbliche di acquisto, dopo ben 14 anni di negoziati.

In tema di appalti pubblici, che movimentano risorse pari al 16 per cento del PIL europeo, durante il semestre di Presidenza è stata conclusa favorevolmente la procedura di conciliazione riguardante le direttive sull'aggiudicazione degli appalti, presentate dalla Commissione nel 2000 e volte a semplificare, modernizzare e rendere più flessibile la normativa vigente. Tale risultato è stato possibile anche grazie all'azione di mediazione svolta dall'Italia. Nelle direttive sono ribaditi quali cardini della materia i principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento, della libera prestazione di servizi, del rispetto della parità di trattamento, della non discriminazione, della proporzionalità e della trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti. La base giuridica delle due direttive è costituita dalle parti del Trattato CE che consentono l'emanazione di norme volte a ravvicinare le legislazioni per l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno (articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95). La normativa comunitaria, in ogni caso, fornisce norme di coordinamento solo per gli appalti di importo superiore alle soglie fissate. Restano comunque fermi i principi sopra esposti per gli appalti sotto soglia, nonché per le concessioni.

## 4.2. Industria

Fattori chiave per lo sviluppo di un'efficace politica industriale, anche in considerazione dell'ampliamento, sono l'innovazione e la competitività, come enunciato in una serie di documenti e comunicazioni presentati dalla Commissione europea nel corso del 2003.

Particolarmente importanti sono il Libro verde «L'imprenditorialità in Europa» e la Comunicazione «Pensare in piccolo in una Europa che si allarga». Nel primo si sottolinea l'importanza di incoraggiare le imprese verso l'innovazione, la creatività e l'espansione, e si insiste sulla necessità di sostenere l'imprenditorialità in quanto fonte di posti di lavoro e quindi fattore di crescita per l'economia dell'Europa. Dopo un esame della situazione in Europa, a seguito del quale sono emerse alcune lacune, il Libro ribadisce la necessità di rilanciare lo spirito imprenditoriale adottando una politica a favore delle imprese, basata sul principio di apprendere le migliori pratiche, eliminando anche gli ostacoli allo sviluppo e alla crescita. La Comunicazione invece si concentra sulle prospettive di sviluppo all'indomani dell'allargamento, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona, soffermandosi principalmente sulle esigenze delle piccole e medie imprese.

Ulteriore Comunicazione dedicata al tema dell'innovazione è la «Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione nel contesto della Strategia di Lisbona», presentata dalla Commissione lo scorso 11 marzo. In essa, tra l'altro, viene rivolto l'invito ad una maggiore cooperazione tra Stati membri e Commissione per rafforzare l'innovazione, sebbene essa si realizzi maggiormente a livello nazionale e regionale. Nella riunione del Consiglio industria dello scorso 13 maggio è stato espresso un ampio consenso, anche da parte italiana, a favorire il processo di innovazione e a tal scopo gli Stati membri sono stati invitati ad intraprendere una serie di iniziative riguardanti incentivi e finanziamenti alle imprese.

## 4.3. Trasporti

Per quanto concerne questo tema, strettamente correlato a quello relativo alla piena realizzazione del mercato interno, soprattutto in vista dell'allargamento, il 2003 ha visto l'Italia fortemente impegnata sul progetto di revisione delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T), proposto dal Gruppo Van Miert, sul quale è stato raggiunto un accordo politico in seno al Consiglio trasporti dello scorso 5 dicembre. In tale occasione è stato approvato un pacchetto di 30 progetti prioritari che, per quanto concerne l'Italia, prevedono la realizzazione di alcuni assi ferroviari, tra qui quello Berlino-Verona-Milano-Napoli, la costruzione del ponte sullo stretto di Messina (questo tuttora oggetto di trattativa) e la realizzazione di alcune autostrade del mare. Nel corso del Consiglio europeo di dicembre è stato poi ratificato l'accordo, raggiunto dal Consiglio Ecofin del 25 novembre scorso, sulla decisione, fortemente voluta e promossa dall'Italia, di raddoppiare i contributi dell'Unione per gli interventi sui tratti transfrontalieri.

Un'altra questione di fondamentale interesse per il nostro paese è quella relativa al sistema degli ecopunti. Lo scorso 28 marzo il Consiglio trasporti ha raggiunto una posizione comune, con parere contrario di Italia, Austria, Olanda e Belgio, sulla proposta di Regolamento riguardante un sistema di transito dall'Austria degli automezzi pesanti dopo la scadenza dell'applicazione degli ecopunti, prevista per il 31 dicembre 2003. Tale posizione prevede l'istituzione di un sistema provvisorio per il 2004, in attesa dell'approvazione della proposta di direttiva «Eurobollo», che regolerà la materia. In base a tale sistema dovrebbero circolare liberamente i veicoli meno inquinanti (Euro 4), mentre per i più inquinanti (Euro 0) scatta il divieto a partire dal gennaio 2004, con eccezione per i veicoli prodotti in Grecia ed in Portogallo, data la particolare strutturazione dei parchi macchine in questi due Paesi. Poiché la posizione presentava alcuni punti di divergenza con il parere espresso dal Parlamento europeo sia in prima che in seconda lettura, è stata attivata la procedura di conciliazione, conclusasi con un accordo raggiunto grazie all'impegno profuso dalla Presidenza italiana durante i negoziati. Tale accordo è stato poi approvato dal Consiglio ambiente dello scorso 22 dicembre, sebbene l'Austria abbia espresso parere contrario.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva «Eurobollo», essa prevede l'istituzione di tariffe comuni per l'uso delle infrastrutture stradali. La direttiva, rivolta ai veicoli con un peso superiore alle 3,5 tonnellate, stabilisce i parametri in base ai quali varierà l'importo da erogare. Essi sono la lunghezza del percorso, il tipo di infrastruttura, l'ubicazione, l'indice di inquinamento del veicolo, il livello di congestione del traffico. L'Italia si è subito attivata aprendo un tavolo di discussione al fine di approfondire il dibattito e raggiungere un compromesso tra le varie posizioni.

Tra le altre iniziative si ricorda poi la proposta di direttiva sull'utilizzazione generalizzata e l'interoperabilità dei sistemi di tele-pedaggio, e quella relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie, entrambe fortemente volute dalla Presidenza italiana. Per quanto concerne quest'ultima, sono stati avviati intensi negoziati che hanno portato a modificare alcune parti della proposta iniziale per tenere in considerazione le esigenze delle regioni alpine, tra cui l'Italia. Sempre in tema di sicurezza è da segnalare la Comunicazione della Commissione «Ridurre di metà le numerose vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa», il cui obiettivo è quello di dimezzare il numero degli incidenti attraverso nuove regole di sicurezza stradale, veicoli più sicuri e miglioramento delle infrastrutture. Tale Comunicazione è stata accolta con favore dai Ministri dei trasporti dell'Unione, che lo scorso 6 maggio hanno varato un piano d'azione, ulteriormente sviluppato poi dall'Italia nel corso del Consiglio informale di Verona. In tale sede è stata approvata una «Dichiarazione in materia di sicurezza», che invita ad apprestare una serie di misure, tra cui lo scambio di best practices al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dalla Commissione.

Per quanto concerne i trasporti aerei, un altro importante risultato è stata l'approvazione, in fase di conciliazione, di un pacchetto di provvedimenti che prevede l'istituzione di un Cielo unico europeo a partire dal 2004. Anche in questo ambito l'Italia ha giocato un ruolo determinante, conducendo con successo i negoziati.

Il 2003 è stato poi l'anno che ha visto concretizzarsi il progetto Galileo, destinato a creare uno spazio satellitare europeo di navigazione e posizionamento, alla stregua degli attuali sistemi americano (GPS) e russo (GLONASS). Nel corso dell'anno la Commissione ha proseguito i negoziati con gli Stati Uniti per la firma di un accordo di interoperabilità e compatibilità dei due sistemi e durante la Presidenza italiana è stata raggiunta una intesa sul problema della sovrapposizione del segnale Galileo su quello del GPS. I negoziati si sono conclusi lo scorso 26 febbraio a Bruxelles e il testo dell'accordo sarà pronto per il prossimo vertice UE/USA che si terrà il prossimo giugno.

### 4.4. Telecomunicazioni

Il 2003 ha visto l'Italia impegnarsi per la trasposizione del pacchetto di direttive concernenti le comunicazioni elettroniche (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE), rispettando la data di scadenza prevista del 24 luglio 2003, secondo quanto previsto anche dalla Comunicazione presentata dalla Commissione in data 11 febbraio 2003 in tema di comunicazioni elettroniche.

L'Italia si è inoltre impegnata a favore della diffusione delle infrastrutture di rete a banda larga, sostenendo l'esigenza di utilizzare i fondi strutturali per le zone remote o a più basso reddito. Grazie al suo intervento, sono stati stanziati 300 milioni di euro per le regioni meridionali del nostro Paese, dove verranno presto sviluppate una serie di infrastrutture.

Un altro tema importante è quello riguardante la transizione verso la televisione digitale terrestre, che garantirà la pluralità e la diversificazione dell'informazione. Di tale argomento si è occupata una Comunicazione della Commissione, datata 17 settembre 2003.

Nel corso del semestre di Presidenza, l'Italia è stata inoltre impegnata sul versante della sicurezza delle reti di comunicazione, sostenendo la necessità di istituire un organo in grado di combattere il fenomeno dei crimini informatici, anche di natura terroristica. Si è impegnata pertanto per portare a compimento la procedura di codecisione per l'approvazione di un regolamento che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti elettroniche e dell'informazione.

### 4.5. Agricoltura

In ambito agricolo il 2003 è stato caratterizzato dal completamento del processo di radicale riforma della politica agricola comune, varata il 26 giugno scorso dai Ministri europei dell'agricoltura. La sostanziale modifica apportata dalla riforma, rispetto all'attuale sistema, consiste nel fatto che ora i pagamenti diretti agli agricoltori non saranno più erogati in base alla quantità prodotta, ma bensì in base al rispetto, da parte di questi ultimi, di norme in materia di salvaguardia ambientale e di sicurezza alimentare. A tal proposito, è stato istituito una sorta di «pagamento unico per azienda». La nuova PAC inoltre tiene conto degli interessi dei consumatori e dei contribuenti e lascia agli agricoltori la scelta di produrre ciò che è richiesto sul mercato.

Con la riforma si è inoltre cercato di rafforzare la posizione negoziale dell'Unione all'interno della Organizzazione mondiale del Commercio, che ha spesso accusato l'Unione europea di distorsione del commercio. Tuttavia, la V<sup>a</sup> Conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Cancun lo scorso settembre, ha fatto registrare un insuccesso, dovuto al mancato raggiungimento di un accordo sulle tematiche non agricole e al fallimento della proposta italiana di avviare un dialogo con i Paesi in via di sviluppo.

Per superare le fratture venutesi a creare con il fallimento della Conferenza, la Presidenza italiana si è attivata organizzando una riunione informale a Taormina il 21-23 settembre e la Conferenza Euro-mediterranea sull'Agricoltura il 25-27 novembre scorso, nel corso delle quali si è cercato di avviare un dialogo tra le parti aprendo la strada verso possibili soluzioni di compromesso.

Tra le altre iniziative promosse dall'Italia, si segnala l'avvio di un processo di riforma per le produzioni mediterranee di olio di oliva, tabacco e cotone, che dovrà essere completato dalla Presidenza irlandese.

Particolare attenzione è stata poi dedicata alla questione relativa alla sicurezza alimentare, di competenza del Consiglio Agricoltura e pesca, del quale si è ipotizzato un cambio di denominazione al fine di meglio evidenziare il ruolo che tale formazione del Consiglio riveste in tema di qualità degli alimenti.

Un altro tema sostenuto dall'Italia riguarda le conseguenze degli eventi calamitosi, che spesso causano ingenti danni agli agricoltori. Si tratta in questo caso di valutare la gestione dei rischi e di individuare eventuali misure in grado di garantire i redditi dei produttori in presenza di tali eventi naturali eccezionali. Lo scorso 17 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di conclusioni elaborato dal Comitato speciale Agricoltura.

L'Italia ha poi dedicato particolare attenzione alle esigenze dei giovani agricoltori e a quelle delle aziende agricole che vogliono investire sulla qualità e sulla salvaguardia ambientale.

### 4.6. Coesione economica e sociale

Nel corso dell'anno è proseguito il dibattito riguardante la riforma delle politiche di coesione economica e sociale in vista dell'allargamento, al quale l'Italia aveva contribuito presentando il proprio *Memorandum*. Punti fondamentali del *Memorandum* sono la riconferma delle regioni come obiettivi principali, in contrapposizione agli Stati, della politica di coesione; un maggior intervento nelle regioni arretrate; la conferma, nell'ambito dell'individuazione dei parametri per la concessione dei fondi strutturali, del criterio riguardante il PIL, che vede ammissibili all'Obiettivo 1 (fondi per regioni arretrate) le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. Il Memorandum punta inoltre sulla revisione e sul miglioramento dei parametri di riferimento per l'identificazione delle regioni da ricomprendere nell'Obiettivo 1, promuovendo l'inserimento del tasso di occupazione come indicatore di disparità regionale.

Lo scorso 20 ottobre si è tenuta una riunione informale dei Ministri per le politiche regionali a cui hanno partecipato i rappresentanti degli Stati membri, dei paesi aderenti e dei candidati, nel corso della quale è stato concluso il dibattito sulla riforma in vista del prossimo periodo di programmazione 2007-2013. In tale occasione sono state inoltre esposte le linee generali del III Rapporto della Commissione sulla coesione eco-

nomica e sociale, recentemente presentato. L'Italia ha sostenuto la propria proposta di dare particolare attenzione alle aree montane dell'Unione, approfondita nel corso di una riunione ministeriale informale svoltasi lo scorso novembre a Taormina.

In tema di politiche di coesione si sono tenute altre due importati riunioni ministeriali informali, una a maggio sotto la presidenza Greca, e l'altra ad ottobre sotto la presidenza italiana. Nel corso della prima, l'Italia ha ribadito l'importanza di una adeguata politica regionale per il raggiungimento di una coesione economica e sociale all'interno dell'Unione allargata, con particolare attenzione per le regioni arretrate, nonché la necessità di instaurare un legame tra politica di coesione e Strategia di Lisbona; nel corso della seconda, particolare rilievo ha assunto il tema riguardante la relazione tra coesione e competitività, al quale viene espresso pieno appoggio nel documento conclusivo adottato al termine della riunione. Altri punti salienti di tale documento riguardano la scelta di stabilire, in ambito di politica di coesione comunitaria, pochi obiettivi generali di lungo termine e di fissare poi obiettivi specifici a livello nazionale e regionale, nonché la richiesta di migliorare i sistemi di attuazione della politica di coesione, fissando precise responsabilità a livello sopranazionale, nazionale e regionale.

Per quanto concerne la programmazione per il periodo 2007-2013, lo scorso febbraio la Commissione ha presentato il III Rapporto sulla coesione, contenente ipotesi di riforma. Successivamente, la Commissione organizzerà il *Forum* sulla coesione e nella seconda metà dell'anno divulgherà i suoi orientamenti sulle linee di riforma, che sanciranno l'apertura formale del negoziato.

Nel corso dell'esame in 14ª Commissione è stata ribadita la necessità di accelerare il processo di allargamento e coesione, in particolare rilanciando le regioni povere del bacino mediterraneo, anche nell'ambito delle politiche di solidarietà da attivare nel cosiddetto «Obiettivo 1» A tale riguardo, il Ministro Buttiglione ha precisato che occorrerà verificare quale sia il livello di finanziamento adeguato perché si possa mantenere un sufficiente grado di sostegno a favore delle regioni dell'Italia meridionale.

## 4.7. Patto di Stabilità e crescita

Nel corso del dibattito in 14ª Commissione è stato rilevato da alcuni il silenzio del Governo nella Relazione relativamente al Patto di Stabilità e Crescita. Si è riconosciuto che non tutti gli Stati membri, e tra questi non vi è l'Italia, hanno dimostrato lo stesso grado di impegno nel rispetto della disciplina fiscale e di bilancio. Pertanto, a causa della debole congiuntura, ma in alcuni casi anche di politiche di bilancio espansionistiche, il disavanzo medio dell'Unione ha raggiunto il 2,7 per cento del PIL nel 2003. Si è detto ancora in Commissione che nel bilancio del semestre di presidenza italiana c'è da registrare proprio il mancato accordo sul rispetto del Patto di stabilità e crescita al consiglio Ecofin, che ha determi-

nato una rottura istituzionale tra Consiglio e Commissione, rilevando come sia stato del tutto inusuale per la Presidenza non sostenere le proposte della Commissione, che è garante dei Trattati e dell'interesse comunitario. Si è anche detto che questo non significa che il Patto sia immodificabile. Anzi, la Presidenza italiana avrebbe potuto assumere come linea di mediazione istituzionale l'applicazione delle regole del Patto e immediatamente dopo prevedere il loro adeguamento.

A questa posizione ha replicato il Ministro Buttiglione che, in relazione alle problematiche legate al cosiddetto Patto di stabilità e di crescita, aveva sollevato da tempo una serie di interrogativi sulla stampa tedesca a cui erano seguite critiche e polemiche. Tuttavia, anche in questo caso, i fatti stanno dando ragione a quell'orientamento che prospettava una riforma ed una adeguata interpretazione del Patto di Stabilità, affinché lo stesso non venisse di fatto disapplicato. La Commissione europea si è, però, dimostrata secondo il Ministro poco lungimirante, insistendo nella decisione di sanzionare Paesi come la Francia e la Germania, che concorrono ampiamente al prodotto interno lordo europeo. Invece di insistere su questa posizione, la Commissione europea avrebbe dovuto tempestivamente agire secondo le linee indicate dal Governo italiano che, sotto questo particolare aspetto, non ha nulla da rimproverarsi.

## 5. Secondo pilastro: politica estera e di sicurezza comune

### 5.1. *Pesd*

La Relazione presenta un consuntivo dell'attività svolta nel 2003. Nel corso del semestre di Presidenza greca è stata messa a punto un'intesa tra l'Unione europea e la Nato in base alla quale quest'ultima metterà a disposizione i propri mezzi per operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione. Grazie a tali accordi, l'Unione è ora impegnata sia nell'*ex* Repubblica Jugoslava di Macedonia (missione Concordia) che nel Congo (missione Artemis).

Durante la Presidenza italiana è stato poi approvato un documento, «Europa sicura in un mondo migliore», con il quale viene lanciata una strategia europea di sicurezza, volta a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché il fenomeno del terrorismo in Medio Oriente e in Bosnia-Erzegovina. Per quanto concerne il primo punto è stata raggiunta una posizione comune per il rafforzamento degli accordi di non proliferazione e a tal riguardo è stato deciso di inserire una clausola di non proliferazione in tutti gli accordi tra Unione e Stati terzi. Alla luce del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla suddetta strategia, e considerati i nuovi compiti dell'Unione in ambito Pesd fissati dal progetto di trattato costituzionale, si è inoltre provveduto a tracciare le modalità per il rafforzamento delle capacità militari dell'Unione. A tal fine è stata istituita un'Agenzia europea degli armamenti, con l'intento di sviluppare una capacità di risposta rapida.

Per quanto concerne la relazione strategica UE-Nato, è stato messo a punto un documento relativo alla cooperazione nei Balcani ed è stata anche effettuata una prima esercitazione congiunta. Al fine di migliorare la preparazione delle missioni dell'Unione, il Consiglio europeo di dicembre ha inoltre proposto l'istituzione di una «cellula UE» all'interno del Comando supremo della Nato in Europa, ed ha invitato quest'ultima a intraprendere una cooperazione con lo Stato maggiore dell'UE.

La Presidenza italiana si è inoltre impegnata sul fronte della gestione civile delle crisi, con l'adozione di linee guide per il finanziamento delle operazioni civili e dedicando particolare attenzione alla politica di formazione delle risorse umane, mirata e finalizzata alle esigenze specifiche della Pesd.

### 5.2. *Pesc*

Nel presentare un consuntivo dell'attività svolta nel 2003 in ambito di politica estera e di sicurezza comune, la Relazione si sofferma sull'impegno profuso dall'Italia a favore del rafforzamento del ruolo dell'Unione europea in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Obiettivo prioritario della Presidenza italiana è stato quello di accrescere il peso dell'UE all'interno di questa organizzazione, soprattutto in vista dell'allargamento.

L'Italia si è inoltre impegnata per definire una collaborazione strutturata tra l'Unione e le Nazioni unite nell'ambito della gestione delle crisi, e in tal senso lo scorso 24 settembre a New York è stata firmata una Dichiarazione congiunta.

In merito alla questione relativa alla guerra in Iraq ed alle posizioni critiche emerse nel dibattito in Commissione, non si può che confermare la posizione secondo la quale il ritiro anticipato delle truppe in quell'area determinerebbe da subito una forte destabilizzazione, non comportando automaticamente la fine della minaccia terroristica, soprattutto a seguito degli eventi dell'11 marzo. Occorre inoltre concentrarsi sulle concrete prospettive che possano favorire la costruzione di una democrazia in quel Paese.

Sempre nel settore della PESC, va ricordata l'innovativa proposta presentata dalla Presidenza italiana nel «conclave» di Napoli della Conferenza intergovernativa, volta a prevedere che tutte le decisioni del Consiglio in questa materia siano assunte a maggioranza qualificata su proposta del Ministro degli Affari esteri. Tale proposta è stata apprezzata da molti, ed in particolare del Vicepresidente della Convenzione Giuliano Amato nel corso dei vari dibattiti in Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo.

La Relazione esamina inoltre le politiche comunitarie nei confronti di vari Paesi, e a tal riguardo particolare importanza assumono, soprattutto per il nostro Paese, le iniziative riguardanti i Balcani occidentali ed il Mediterraneo.

Per quanto concerne i Balcani, nel corso dell'anno è stata data massima priorità ai rapporti tra Unione europea e i Paesi dell'area partecipanti al Processo di stabilizzazione e associazione (PSA).

Nel corso del Vertice di Salonicco del 21 giugno 2003 è stato adottato il documento «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: in cammino verso l'integrazione europea», che consentirà loro di passare dalla fase di stabilizzazione a quella di associazione. I Paesi del PSA si sono impegnati a proseguire le loro attività di riforme e la lotta ai fenomeni della criminalità organizzata e dell'immigrazione clandestina. La Presidenza italiana si è fortemente impegnata per realizzare quanto stabilito a Salonicco e per rafforzare il dialogo politico con questa regione.

Tra le iniziative di maggior rilievo l'adozione di una proposta di regolamento per l'istituzione di partenariati europei e l'istituzionalizzazione di un dialogo politico bilaterale tra UE-Bosnia Erzegovina e UE-Serbia e Montenegro. L'Italia si è inoltre impegnata a favore dell'istituzionalizzazione del «Forum UE-Balcani occidentali» che prevede una riunione annuale dei Ministri degli esteri e riunioni *ad hoc* di Ministri competenti per la giustizia e gli affari interni. Inoltre, nel corso della Presidenza italiana, sono state organizzate una serie di riunioni e conferenze sui temi legati all'associazione di questi Paesi all'Europa. Ancora, è stato avviato un negoziato per l'Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l'Albania ed è stata sostenuta un'azione volta alla nuova unione tra la Serbia e il Montenegro, culminata nel 2003 con l'adozione di una nuova Carta costituzionale. L'Italia poi ha dato il suo contributo alla prima missione europea di polizia in Bosnia Erzegovina.

Nel documento «Priorità della Presidenza italiana per i Balcani occidentali» sono contenute le linee guida per un'azione volta a concretizzare gli impegni assunti al Vertice di Salonicco e a rafforzare sempre di più il Processo di stabilizzazione e associazione in prospettiva di una futura adesione dei paesi balcanici all'Unione europea. A ulteriore conferma del desiderio di questi Paesi di avvicinarsi all'Europa si inserisce l'iniziativa della Croazia, che ha presentato la propria domanda di adesione.

Relativamente alla regione Mediterranea, il 2003 è stato caratterizzato dalla preparazione della VI<sup>a</sup> Conferenza Ministeriale Euro-Mediterranea, svoltasi a Napoli lo scorso dicembre sotto la Presidenza italiana. Nei mesi precedenti tale evento l'Italia ha avviato un'intensa attività negoziale con i 34 *partners* del Processo di Barcellona, con la Commissione e con il Segretario generale del Consiglio, al fine di definire il proprio programma e i propri obiettivi in ambito euro-mediterraneo.

Dalla Conferenza di Napoli è emerso un nuovo impulso a rafforzare e rilanciare il Processo di Barcellona nei suoi tre strumenti chiave (partenariato politico, economico e culturale). La Conferenza ha inoltre registrato la trasformazione dell'esistente Forum parlamentare euro-mediterraneo in Assemblea parlamentare – organo che è stato incluso, seppur con funzioni consultive, all'interno del Partenariato. L'APEM è ormai una realtà: il 22 e 23 marzo si è svolta ad Atene la sessione inaugurale nel corso della

quale si è proceduto alla nomina dei componenti del bureau di presidenza, nonché dei presidenti delle tre commissioni del Partenariato (politica-sicurezza, economico-finanziaria e scambi culturali ed umani). L'Italia ha ottenuto un gratificante riconoscimento dell'importanza del suo ruolo nelle politiche euromediterranee con la nomina del sottoscritto, in qualità di rappresentante del Senato, come Presidente di quest'ultima commissione.

Nello stesso Forum di Napoli è stata sancita inoltre la nascita della Fondazione per il dialogo tra culture e civiltà, per la cui sede si è candidata, tra le altre, la stessa città di Napoli. Per quanto concerne il Fondo Euro-Mediterraneo d'Investimento e Partenariato (FEMIP) è stata registrata la decisione del Consiglio Ecofin di potenziarne la dotazione finanziaria, con la prospettiva di trasformarlo in filiale autonoma della BEI entro il 2006. Al riguardo, nell'ambito della Conferenza di Napoli – in cui si è confermato il ruolo che l'Italia è chiamata ad assolvere come cerniera tra i paesi dell'Unione europea ed i paesi del bacino mediterraneo – si ricordano talune proposte volte a privilegiare una città meridionale come sede per il suddetto Fondo.

Per tutto il 2003 l'Italia è stata impegnata anche in una serie di relazioni bilaterali con i Paesi dell'area del Maghreb, data l'importanza che questa regione riveste per il nostro Paese, non solo per la sua vicinanza geografica, ma anche in quanto fonte di provenienza della maggior parte dei nostri approvvigionamenti energetici. Inoltre, sono stati intensificati i rapporti con Libia e Tunisia al fine anche di arginare il fenomeno dell'immigrazione clandestina diretta verso il nostro Paese.

L'Italia è stata poi particolarmente attenta agli sviluppi della questione mediorientale, allacciando una serie di rapporti bilaterali che l'hanno vista più volte in visita in Israele, Giordania, Egitto, Libano e Siria. Si è inoltre prodigata per il rilancio del processo di pace, e continuerà a lavorare affinché venga accettata la *road map* proposta dal Quartetto dei mediatori internazionali. A tal fine, l'Italia è stata promotrice di molte iniziative volte a promuovere il dialogo civile tra israeliani e palestinesi.

## 6. Terzo pilastro: giustizia e affari interni

Nel corso del 2003 l'Unione si è particolarmente impegnata, in considerazione anche dell'imminente allargamento, per la creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, concentrandosi sui temi dell'immigrazione, dell'asilo, della lotta al terrorismo e della cooperazione giudiziaria.

# 6.1. Immigrazione e gestione delle frontiere esterne

Questi due temi, strettamente collegati tra loro, hanno rappresentato una delle massime priorità delle presidenze greca e italiana. In particolare, l'Italia, per quanto concerne l'immigrazione, ha adottato un approccio volto da un lato alla corretta gestione dell'immigrazione legale e dall'altro alla lotta all'immigrazione clandestina.

In ambito di immigrazione legale, nel semestre di Presidenza italiana sono state definitivamente approvate due proposte di direttiva, sulle quali si era raggiunto un accordo politico durante la Presidenza greca, relative rispettivamente al diritto di ricongiungimento familiare e allo *status* dei cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo. Sono poi proseguiti i lavori relativi alle direttive riguardanti: il titolo di soggiorno di breve durata per le vittime della tratta di esseri umani, che decidono di collaborare con le autorità giudiziarie; le condizioni di ingresso e di soggiorno per motivi di lavoro; le condizioni di ingresso e di soggiorno per motivi di studio.

Per quanto concerne l'immigrazione illegale, lo scorso 6 novembre il Consiglio Giustizia e affari interni ha approvato una decisione riguardante l'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento di immigrati clandestini presenti nel territorio di due o più Stati membri e una decisione riguardante la compensazione dei costi derivanti dall'applicazione della direttiva sul mutuo riconoscimento delle decisioni di espulsione.

Per quanto concerne il problema della regolazione dei flussi, nel mese di settembre il Consiglio aveva autorizzato uno studio sull'opportunità di istituire un sistema di «quote», stabilite da ogni Stato membro. Tale sistema ha incontrato l'appoggio della Commissione europea, che ha portato a termine lo studio. Nonostante il Consiglio europeo abbia rifiutato la proposta, la Presidenza italiana continua ad appoggiarla, poiché ritiene che essa rappresenti la soluzione migliore per convincere gli Stati esterni a collaborare nella lotta all'immigrazione clandestina.

Nel corso della riunione del Consiglio Gai del 27-28 novembre scorso è stato raggiunto un approccio generale sulle due proposte della Commissione europea che istituiscono un modello uniforme per i visti e i permessi di soggiorno, modello che prevede l'inserimento di elementi biometrici. Inoltre, di concerto con la Commissione, si è concordato di inserire le impronte digitali e il riconoscimento facciale come parametri di base, ma non è esclusa la possibilità di adottare in futuro altri elementi biometrici.

Come richiesto poi dal Consiglio europeo di Siviglia, sono state inserite clausole per la gestione comune dei flussi migratori in ogni Accordo di associazione, concluso o in fase di negoziato tra l'Unione e gli Stati terzi. Inoltre, nel corso della riunione del Consiglio Gai del 6 novembre scorso, è stata ribadita l'importanza delle politiche di riammissione. In tale occasione il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a stipulare accordi comunitari con 11 Paesi terzi. Attualmente sono in corso i negoziati con Marocco, Russia, Pakistan, Ucraina, Algeria, Cina e Turchia.

In materia di gestione delle frontiere, nella riunione del Consiglio Gai del 26-27 novembre 2003 è stato raggiunto un accordo sulla creazione di un'Agenzia per le frontiere – che entrerà in funzione il prossimo anno – nonché sull'istituzione di un programma operativo per la collaborazione con i paesi terzi nelle azioni di pattugliamento, il cui obiettivo sarà quello di lottare contro l'immigrazione clandestina via mare, soprattutto alla luce

dei tragici episodi ad essa legati. È proseguita con successo l'attività della «*Common Unit*», un organo comune di esperti – istituito su richiesta del Consiglio europeo di Siviglia – incaricato di coordinare le iniziative in materia di gestione integrata delle frontiere.

### 6.2. Asilo

Nel 2003 è proseguita la discussione sulla proposta di direttiva recante norme minime per il riconoscimento o la revoca dello *status* di rifugiato. Tuttavia, data la difficoltà dei negoziati, non è stato possibile raggiungere un accordo entro il 31 dicembre 2003, termine fissato dal Consiglio europeo di Siviglia. La Presidenza italiana è però riuscita a ridurre notevolmente le riserve, che sono passate dalle 239 iniziali alle attuali 37. Altra proposta sulla quale si dovrà continuare a lavorare è quella riguardante l'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi della qualità di rifugiato.

### 6.3. Lotta al terrorismo

Nel corso dell'anno sono stati messi a punto alcuni nuovi strumenti per intensificare la politica europea contro il terrorismo. È nata, su proposta belga, un'iniziativa che prevede la catalogazione, in un unico *database*, dei nomi di tutti gli informatori rivelatisi inattendibili, al fine di scongiurare il rischi che questi possano vendere informazioni false ad altri Stati. Inoltre, sono state istituite squadre multinazionali *ad hoc* incaricate di svolgere attività di prevenzione e lo scorso 27 novembre a Bruxelles è stato firmato un protocollo che consente ad Europol di entrarne a far parte, al fine anche di rafforzare il ruolo che si intende dare a quest'ultimo nella lotta al terrorismo.

Nel corso del dibattito in 14<sup>a</sup> Commissione è stato ribadita in ogni caso, per una efficace lotta al terrorismo, la necessità di tenere presente la prospettiva del rafforzamento sia della cooperazione transatlantica, sia del partenariato euromediterraneo.

La Relazione annuale non tiene conto degli eventi dell'11 marzo in Spagna ed alle ripercussioni che ne sono immediatamente seguite, soprattutto in materia di lotta al terrorismo. Gli eventi dell'11 marzo infatti hanno condotto l'Unione europea ad intervenire nuovamente, e con maggiore forza, per dotarsi di misure di contrasto sempre più efficaci e dissuasive, ed impostate principalmente sul versante della prevenzione.

A tale riguardo, va sottolineata la decisa posizione assunta dal Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo che ha adottato una specifica «dichiarazione sulla lotta al terrorismo». Essa prevede: la creazione di un coordinatore europeo per la lotta al terrorismo, che opererà nell'ambito del Segretariato del Consiglio, coordinerà i lavori del Consiglio nella lotta al terrorismo e, tenendo debitamente conto delle competenze della Commissione, manterrà la supervisione di tutti gli strumenti di cui dispone l'U-

nione; una dichiarazione solenne relativa alla cosiddetta clausola di solidarietà, che riguarda la possibilità per gli Stati membri di offrire assistenza ad un Paese dell'Unione colpito da un attacco terroristico, qualora questo Paese lo richieda; la revisione degli obiettivi del Piano di Azione contro il terrorismo del 2001.

Questi obiettivi sono stati rimodulati sulla base dell'esperienza e dei risultati raggiunti dopo l'11 settembre e sono costituititi dai seguenti:

aumentare il consenso internazionale e potenziare gli sforzi internazionali per combattere il terrorismo;

limitare l'accesso dei terroristi alle risorse finanziare e ad altre risorse economiche;

massimizzare la capacità degli organi dell'UE e degli Stati membri in materia di individuazione, indagine e perseguimento dei terroristi e di prevenzione degli attentati terroristici;

proteggere la sicurezza dei trasporti internazionali ed assicurare sistemi efficaci di controllo alle frontiere;

potenziare la capacità degli Stati membri di far fronte alle conseguenze di un attentato terroristico;

affrontare i fattori che favoriscono il sostegno al terrorismo e il reclutamento nelle sue fila:

focalizzare le azioni nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea sui paesi terzi prioritari di cui occorre rafforzare la capacità antiterrorismo o l'impegno a combattere il terrorismo.

Va segnalato, inoltre, che in materia analoga a quella di lotta al terrorismo il 12 marzo scorso la Commissione europea ha presentato una propria comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo su «Prevenzione della criminalità nell'Unione Europea». Questa comunicazione ha consentito di compiere una analisi dei risultati sia a livello dei singoli Stati che a livello di Unione europea.

A tali fini occorre quindi attuare in tempi rapidi le suddette proposte e ribadire la priorità della questione sicurezza nel nostro Paese.

## 6.4. Cooperazione giudiziaria

# 6.4.a. Cooperazione giudiziaria in materia penale

Un importante risultato riscosso dalla Presidenza italiana è stato il raggiungimento di un accordo politico sulla proposta di decisione quadro in materia di traffico di droga, che fissa alcune norme minime riguardanti gli elementi costitutivi del reato e le sanzioni applicabili, in modo tale da identificare un minimo comun denominatore al quale tutti gli Stati devono necessariamente adeguarsi.

Sempre durante il semestre italiano ha avuto luogo il negoziato sulla proposta di decisione quadro riguardante il mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie all'interno dell'Unione, che mira a colmare una lacuna – che rischiava di oscurare i progressi raggiunti nel processo di integra-

zione giudiziaria – in base alla quale le persone fisiche o giuridiche potevano farsi scudo dei confini nazionali per non pagare una sanzione. La proposta in oggetto prevede infatti che le sanzioni inflitte da uno Stato membro possano essere applicate nello Stato in cui la persona condannata risiede, detiene dei beni o percepisce un reddito.

Tra gli altri importanti risultati conseguiti nel corso del semestre italiano si segnala l'accordo concluso con la Repubbliche di Islanda e con il Regno di Norvegia per la cooperazione giudiziaria in materia penale; l'adozione formale delle decisioni quadro riguardanti la lotta alla corruzione nel settore privato, l'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, sulle quali era stato raggiunto un accordo politico nel corso della Presidenza greca. La Presidenza italiana ha inoltre seguito con attenzione lo stato di attuazione da parte dei Paesi membri della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, in particolare per la delicatezza delle problematiche riguardanti l'incidenza diretta di essa sullo *status libertatis* dei cittadini dell'Unione. La necessità di dare una sollecita attuazione a questo strumento di cooperazione deve essere, tuttavia, accompagnata da posizioni chiare da parte dei singoli Stati membri.

Su questa materia, si segnala che l'Assemblea della Camera dei deputati sta discutendo un disegno di legge; la stessa Camera ha nei giorni scorsi approvato un provvedimento di recepimento della decisione quadro su Eurojust, che è ora all'esame del Senato. Entrambi i provvedimenti sono strumenti fondamentali di lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata e costituiscono una priorità per il nostro Paese.

In ogni caso, in ambito di cooperazione giudiziaria in materia penale il problema del mandato di arresto non può non essere collegato con alcuni problemi di gestione di singoli casi da parte di alcuni Stati membri rispetto ai quali l'Unione europea dovrebbe intervenire per una corretta e leale gestione conforme allo spirito della decisione quadro.

### 6.4.b. Cooperazione giudiziaria in materia civile

Nel corso del Consiglio Gai del 27 novembre 2003, si è aperta la strada per l'adozione formale della posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Tale proposta trae origine dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 nel corso del quale era stato approvato il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze come strumento essenziale per la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Sulla scorta di tale principio, essa mira a ridurre le procedure intermedie, rispetto a quanto previsto dal Regolamento 44/2001 (Bruxelles I), per ottenere il riconoscimento in uno Stato membro delle sentenze pronunciate in un altro Stato. Questa proposta si inserisce all'interno delle misure miranti ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantendo la tutela degli interessi dei creditori attraverso la sollecita riscossione dei crediti.

Nel corso della Presidenza italiana è iniziato l'esame della proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (cd. Roma II), che completa il quadro costituito dal regolamento 44/2001 (Bruxelles I), relativo all'individuazione dei tribunali competenti per l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, e dalla Convenzione di Roma del 1980 (Roma I) in materia di obbligazioni contrattuali. La proposta Roma II mira pertanto ad armonizzare le norme di diritto internazionale privato riguardanti la soluzione di conflitti in materia di obbligazioni non nascenti da contratto, prevedendo quale criterio generale quello del luogo ove si verificano i danni conseguenti al fatto illecito.

Sempre nel corso del semestre è stata avviata la discussione sulla proposta di direttiva riguardante l'indennizzo alle vittime di reato. Nel corso Consiglio Gai del 6 novembre 2003, la Presidenza italiana ha però ritenuto necessario avviare il dibattito relativo alla questione della base giuridica della suddetta proposta, al fine di concludere l'esame tecnico. A tal proposito, il Servizio giuridico del Consiglio si era espresso per la insussistenza della base giuridica.

#### 7. Conclusioni

A conclusione della presente Relazione, incentrata principalmente sull'analisi della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2003, appare utile riportare quelle che sono state le principali raccomandazioni e gli indirizzi emersi nel corso della discussione in 14ª Commissione, poi trasfusi nella risoluzione approvata all'unanimità nella seduta del 10 marzo 2004.

In quella sede erano stati rimarcati alcuni punti che meritano di essere rinnovati per l'importanza centrale che assumono per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Tra di essi si segnalano:

gli incoraggiamenti rivolti alla Presidenza irlandese affinché predisponga una proposta relativa alla convocazione di una Conferenza intergovernativa incaricata di concludere l'accordo relativo al nuovo Trattato costituzionale dell'Unione, i cui lavori dovrebbero essere organizzati in modo tale da garantire la possibilità di pervenire ad uno sbocco positivo entro l'anno corrente;

il rilancio del processo di Barcellona e la concreta implementazione degli impegni da esso scaturiti, mediante l'instaurazione di un dialogo più assiduo con l'Assemblea parlamentare euromediterranea e con le comunità regionali e locali e promuovendo un loro più diretto coinvolgimento;

la costituzione in tempi brevi della Banca Euromediterranea e della Fondazione Euromediterranea per la promozione del dialogo fra le culture, dando seguito all'istituzione dell'Università del Mediterraneo, nella prospettiva del rafforzamento dei processi di convergenza dei sistemi forma-

tivi universitari, onde realizzare in concreto azioni di rilancio della diffusione della cultura e della ricerca;

l'appoggio ad una candidatura italiana e, se possibile, per una città del Mezzogiorno d'Italia, per la scelta della sede della Banca e della Fondazione:

la promozione di una revisione dei criteri per l'inserimento delle Regioni nelle aree «Obiettivo 1», tali da tener conto delle connotazioni con le quali le situazioni di squilibrio territoriale si presentano nel Mezzogiorno d'Italia, valutando la possibilità di considerare ai fini delle erogazioni, accanto al livello del reddito, anche altri indici, come la percentuale di disoccupazione sul territorio o l'insufficienza delle dotazioni infrastrutturali;

la valorizzazione, nell'ambito della politica agricola comune, delle esigenze dell'agricoltura mediterranea e dello sviluppo rurale, promuovendo altresì un'agricoltura multifunzionale e di qualità rispondente alle esigenze dei consumatori, al fine di compensare la maggiore attenzione che in sede di riforma verrà data alle produzioni agricole continentali, preponderanti nei dieci Paesi che a partire dal 1º maggio 2004 entreranno a far parte dell'Unione;

il riconoscimento del carattere prioritario all'insieme degli interventi previsti nell'ambito del corridoio 8 Bari-Durazzo-Varna – assicurando da parte della Commissione, della BEI e delle altre istituzioni coinvolte il necessario sostegno ai programmi di infrastrutturazione ad esso attinenti, comprese, in particolare, le opere di raccordo fra Bari e Brindisi – e l'impulso alla concreta realizzazione delle opere ricomprese nel corridoio 5 e sulla direttrice Monaco di Baviera-Palermo, essenziale nella prospettiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

# di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

Presidenza del Vice Presidente Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,40.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale:

Seguito audizione del commissario straordinario ingegnere Marco Staderini e del direttore generale, dottore Luigi Marchione, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Intervengono il dottor Luigi Marchione, direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica, e l'ingegnere Marco STADERINI, commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica, fornendo le riposte alle domande formulate nel corso della seduta del 21 aprile 2004.

Intervengono a più riprese, per porre ulteriori domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), i deputati Emerenzio BARBIERI (UDC), Valter ZANETTA (FI), il senatore Tiziano TREU (MARGH), nonchè il presidente Lino DUILIO (MARGH-U).

Intervengono quindi, l'ingegnere Marco STADERINI, commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica, e il dottor Luigi Marchione, direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica, per fornire alcuni chiarimenti relativi alle osservazioni formulate.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

# sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,50.

#### **COMMISSIONE PLENARIA**

Presidenza del presidente Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,55.

### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

dalla Procura generale militare presso la Corte militare di appello, parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a palazzo Cesi e riguardante un «faldone contenente copia di carteggio processuale, amministrativo e copia di sentenze»;

dalla Procura generale militare presso la Corte suprema di Cassazione copia di 202 fascicoli facenti parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a Palazzo Cesi e concernenti episodi delittuosi accaduti tra il 1944 e il 1945 e trasmessi alla competente autorità giudiziaria prima del 1994.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, avverte che martedì 27 aprile, alle ore 14.30, avrà luogo il seguito dell'audizione della professoressa Paola Severino.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

# SOTTOCOMMISSIONI

# BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

316<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

# Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta precedente, il sottosegretario Vegas ha fornito dei chiarimenti in risposta alle osservazioni avanzate dal relatore in merito ai profili finanziari del testo del disegno di legge in esame.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva che la proroga dei termini prevista dal disegno di legge in esame per la presentazione delle domande ed i versamenti legati alle procedure dei condoni di abusi edilizi, solleva numerosi problemi di carattere economico-finanziario, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, che vanno al di là del merito del provvedimento in esame ed impongono un approfondimento sui risultati complessivamente ottenuti dai condoni edilizi in termini di entrate aggiuntive, in relazione agli obiettivi previsti in sede di manovra finanziaria.

Ricorda, in proposito, che la manovra finanziaria per il 2004 si basava su tre capisaldi per il conseguimento delle entrate aggiuntive necessarie a consentire la correzione dell'andamento tendenziale del deficit di bilancio: la dismissione di immobili pubblici, il concordato preventivo e, per l'appunto, i condoni degli abusi edilizi. Tali interventi (peraltro di tipo transitorio e non strutturale) dovevano assicurare complessivamente nelle previsioni della finanziaria incassi per circa 11 miliardi di euro sui 13 che costituivano la manovra. Rileva, tuttavia, che tutte e tre questi interventi stanno mostrando evidenti difficoltà di riuscita, perlomeno nella misura prevista, sottolineando con rammarico come tale circostanza stia passando quasi inosservata, mentre l'attenzione generale, dei mezzi di informazione come delle forze politiche, si sta concentrando sulla questione del maggiore o minore valore da attribuire al rapporto deficit/PIL, ai fini del rispetto del Trattato di Maastricht, che appare però meno rilevante di fronte al problema della complessiva tenuta dei conti pubblici, che meriterebbe invece ben altro spazio e attenzione.

Ricorda che, nella giornata di ieri, l'Assemblea ha approvato il disegno di legge n. 2878, in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, dalla cui discussione in Commissione e poi in Assemblea è emerso chiaramente come l'intera operazione delle cartolarizzazioni stia attraversando serie difficoltà e potrebbe quindi non realizzare tutti gli obiettivi attesi in termini di entrate addizionali. Al riguardo, fa presente, infatti, che il più basso prezzo di vendita degli immobili pubblici cartolarizzati riconosciuto agli inquilini costerà allo Stato circa 1 miliardo di euro, la cui copertura dovrebbe venire dalle ulteriori dismissioni effettuate nel corso del 2004, le quali pertanto, al fine di garantire anche i 5 miliardi di entrate aggiuntive previste nella legge finanziaria, dovrebbero portare nelle casse dello Stato complessivamente 6 miliardi di euro, ma tale obiettivo appare evidentemente assai difficile da realizzare nel corso dell'anno.

Analoghi problemi sussistono, a suo avviso, per la realizzazione degli obiettivi di incasso previsti per il concordato preventivo, come è apparso chiaro durante l'esame del provvedimento di proroga dei termini di adesione (A.S. 2677, poi divenuto la legge n, 47 del 2004). Rileva, infatti, che l'adesione al suddetto concordato preventivo presuppone da parte dei contribuenti che dovranno aderire una valutazione positiva sui futuri andamenti dei loro affari, che dovrebbero raggiungere o superare i livelli di reddito del 2001 su cui è basato il concordato. Tuttavia, la situazione difficile dell'economia non lascia prevedere la possibilità di aspettative positive da parte dei contribuenti, per cui il numero delle adesioni potrebbe essere sensibilmente inferiore a quanto preventivato, con le ovvie conseguenze negative sui conti pubblici. Sottolinea di auspicare ovviamente un miglioramento della situazione economica, che consenta di rivedere tali previsioni in senso più favorevole, per il bene di tutto il Paese, rilevando che, tuttavia, gli attuali segnali non sono incoraggianti.

Purtroppo, anche le operazioni legate ai condoni edilizi sembrano mostrare a suo avviso evidenti difficoltà, come risulta dall'esame del disegno di legge in titolo. Ricordando che la manovra di finanza pubblica per il 2004 prevedeva un incasso complessivo di 3,5 miliardi di euro dai condoni edilizi, evidenzia che tali risultati avrebbero dovuto essere raggiunti entro i termini originariamente previsti per il versamento delle somme dovute da chi aderiva ai condoni, i quali ora sono spostati rispettivamente di 4 e 3 mesi non solo per le domande che verranno presentate oltre il termine iniziale del 31 marzo, ma anche per quelle già inoltrate entro tale data. Data l'entità delle somme coinvolte, ritiene logico attendersi un rilevante effetto negativo sul fabbisogno a causa del differimento degli incassi, sul quale il Governo avrebbe dovuto fornire maggiori chiarimenti e su cui la Commissione dovrà incentrare la propria attenzione.

Al di là del merito specifico del provvedimento in esame, ritiene comunque necessario, per le considerazioni poc'anzi svolte, che il Parlamento e la Commissione bilancio siano informate circa gli effettivi risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi di maggiori entrate previsti nella manovra finanziaria, dalle tre operazioni indicate. Dato che questi tre interventi costituiscono i capisaldi su cui si articola la manovra finanziaria per l'anno in corso, non è a suo avviso irrilevante sapere quale sia stato l'effettivo grado di realizzazione dei suddetti obiettivi. Ricordando che dalla disponibilità o meno di tali risorse dipende anche la possibilità di avviare azioni di rilancio dell'economia, quale che sia la strada che si vuole intraprendere, Evidenzia, al riguardo, come la discussione sulla relazione trimestrale di cassa, che verrà trasmessa al Parlamento nelle prossime settimane, possa essere la sede più opportuna per affrontare tale questione.

Il presidente AZZOLLINI, pur concordando con la rilevanza delle questioni segnalate dal senatore Morando, che potranno comunque essere affrontate in altra sede più appropriata, osserva che proprio le eventuali difficoltà di realizzazione dell'operazione dei condoni edilizi, ed i conseguenti effetti negativi che ciò determinerebbe sui conti dello Stato, potrebbero rendere opportuno un parere di nulla osta sul provvedimento in esame, posto che, comunque, la proroga dei termini di adesione alla procedure di regolarizzazione degli abusi edilizi incrementerà certamente il numero delle adesioni e, pertanto, le entrate derivanti dalle stesse.

Segnala poi che, mentre le procedure del concordato preventivo sembrano registrare alcune difficoltà, sulla base di alcune notizie di stampa sembrerebbe invece aver avuto notevole successo, superiore anche alle aspettative, il cosiddetto «condono tombale» previsto dalla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), i cui positivi risultati, ancorché in gran parte relativi all'esercizio 2003, si potrebbero comunque riverberare parzialmente anche sull'esercizio in corso, per la quota derivante dall'estensione del condono anche alla definizione delle pendenze 2002, prevista dalla legge finanziaria 2004.

Su proposta del Presidente, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(2873) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (FI) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che, a fronte di oneri che appaiono di carattere permanente, almeno per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numero 1), si dispone, all'articolo 2, una copertura limitata al triennio 2004-2006.

Come segnalato nella nota del Servizio del bilancio, rileva inoltre la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti rispetto alle indicazioni della relazione tecnica in merito ai dati, ivi richiamati ma non precisati, forniti dalla protezione civile nonché, più in particolare, sull'andamento nel tempo dell'onere per l'istituzione del Centro di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) (per cui si registra una contrazione di spesa nel secondo anno di funzionamento e, a decorrere dal terzo anno, un onere analogo al primo anno), sul personale e sugli edifici rispettivamente necessari per l'istituto sulla genetica molecolare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), ed, infine, sull'entità e la tipologia dei progetti e degli operatori interessati dalle misure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*).

Segnala infine l'esigenza di valutare l'opportunità di riformulare le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 in termini di limiti massimi di spesa.

Illustra, inoltre, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ribadendo, in ordine alla proposta 1.1, le osservazioni formulate in relazione al testo per quanto concerne l'esigenza di acquisire chiarimenti sull'andamento nel tempo dell'onere per l'istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previsto; rileva, altresì, la necessità di verificare se le risorse indicate siano adeguate rispetto alle convenzioni previste nonché di valutare l'opportunità di riformulare il comma 2 in modo da riferire la copertura alla sola lettera *a*) e di introdurre disposizioni di coordinamento con l'articolo 2 del testo (al fine di evitare una doppia copertura finanziaria). Analogamente, in relazione alla proposta 1.9, osserva l'esigenza di valutare l'opportunità di riformulare il terzo periodo in modo da riferire la copertura alla sola lettera *c*) e di introdurre disposizioni di coordinamento con l'articolo 2 del testo.

In merito all'emendamento 1.5 fa presente poi la necessità di valutare l'opportunità di precisare le risorse rispettivamente destinate ai progetti ed al funzionamento della Commissione di esperti ivi previsti. Riscontra altresì l'opportunità di verificare se le risorse destinate dall'emendamento 2.0.4 all'Osservatorio sull'impiego dei medicinali ed al programma di farmacovigilanza di cui all'articolo 48, comma 8, lettera a) del decreto legge n. 269 del 2003 non siano attualmente riservate ad altre finalità (rilevando che occorre, tra l'altro, acquisire chiarimenti sul capitolo 3025 ivi richiamato). Analogamente, ritiene necessario acquisire conferma che le risorse

richiamate al comma 2 della proposta 2.0.5 siano disponibili per le finalità ivi indicate.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti tenuto anche conto del parere di nulla osta reso dalla Commissione su proposte analoghe in relazione all'esame del disegno di legge n. 2701.

Il presidente AZZOLLINI segnala che molti emendamenti rappresentano riformulazioni delle analoghe proposte presentate sul citato disegno di legge n. 2701 che recepiscono le condizioni che la Commissione aveva posto in quella sede, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di rendere parere di nulla osta. Di tale circostanza occorrerà naturalmente tenere conto nella valutazione dei predetti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, in replica alle osservazioni del relatore sul testo, precisa, per quanto concerne l'articolo 2, che la copertura è in linea con il profilo di durata delle autorizzazioni di spesa, le quali hanno carattere continuativo e permanente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), numero 1), mentre hanno carattere triennale (2004-2006) per gli interventi di cui alla lettera *c*) ed infine carattere annuale (per il solo anno 2004) per gli interventi di conto capitale di cui alla lettera *b*), numero 2).

Circa la richiesta di informazioni sulla modulazione nel corso del tempo dei vari oneri e sul contenuto delle diverse spese previste all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), fa presente che, sulla base delle notizie fornite dal Ministero della salute, con riferimento alla lettera a), relativa all'istituzione del Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionale e regionali, la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004 deve intendersi correlata al costo di avvio dell'attività del Centro che, in questa prima fase, comporta l'acquisizione di dati e la gestione dei rischi contestualmente a studi di fattibilità. Le spese previste per il secondo anno sono, invece, nettamente inferiori rispetto alle prime, in quanto riferite allo svolgimento di attività conseguente a quella espletata nel primo anno, con esclusione, quindi, del costo di inizio di attività, poiché si tratta soltanto di consolidare quanto già avviato. Riguardo, invece, all'importo della previsione di spesa relativa al terzo anno, esso va riferito, oltre che alla gestione dei risultati acquisiti, anche alle procedure di elaborazione e acquisizione dei dati. Il tutto allo scopo di poter far fronte in maniera compiuta alle situazioni di emergenza che si dovessero verificare.

In relazione alle osservazioni presentate con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), evidenzia che scopo dell'Istituto è quello di svolgere ricerca finalizzata alla scoperta e allo sviluppo di nuovi mezzi diagnostici, nuove terapie e vaccini, nei campi dei tumori, delle malattie rare e del bioterrorismo. Per quanto attiene all'osservazione circa l'acquisizione di dati e tipologia del personale da adibire all'attività dell'Istituto, rileva che, in fase preliminare, viene ipotizzata l'articolazione in due Unità (immunogenetica e proteomica e bioinformatica).

Conseguentemente, il personale potrebbe ammontare a circa 45 ricercatori, di cui almeno 8 da reclutare subito, mentre per il restante ci si potrà avvalere della collaborazione del Policlinico Ospedale Maggiore di Milano; il personale amministrativo potrebbe riguardare invece 2-3 unità, considerato che si utilizzeranno su contratto i servizi dell'Ospedale Maggiore (ad esempio libreria, tabulari per esperimenti con animali). A ciò si aggiungono anche le collaborazioni di alto livello scientifico con istituti di ricerca pubblici e privati quali il NIH americano e l'Istituto superiore di sanità. Rileva, infine, che, per quanto riguarda il numero e le dimensioni degli edifici da ristrutturare ed attrezzare, è probabile l'individuazione della sede nell'Istituto presso l'Ospedale Maggiore di Milano, vista l'attuale disponibilità, presso il suddetto ospedale, di ampi ed adeguati locali che consentiranno, anche a seguito della ristrutturazione, l'avvio dell'attività, in capo all'Istituto medesimo, di particolare rilevanza tecnico-scientifica.

In merito poi alle osservazioni formulate sull'articolo 1, comma 1, lettera *c*), evidenza che, sulla base dell'articolo 56 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), sono stati stanziati per i vari ministeri, tra cui il Ministero della salute, dei fondi per progetti di ricerca di rilevante valore scientifico. In attuazione della citata disposizione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2003, nel quale si prevede la destinazione di somme al suddetto Ministero per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nei settori dei tumori, delle malattie rare, ed in altri, successivamente individuati con il decreto 14 ottobre 2003, che prevede, peraltro, anche il coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità nella loro realizzazione.

Con il provvedimento in esame si perseguono, soprattutto nel campo del bioterrorismo, i progetti già avviati anche sulla dell'accordo Italia – Stati Uniti del 17 aprile 2003, allo scopo di perfezionare i programmi scientifici, le modalità di ricerca, lo scambio di ricercatori nel settore del bioterrorismo, dell'oncologia e delle malattie rare. Evidenzia, altresì, che, secondo tale accordo, non vengono predisposti nuovi progetti, bensì si procede alla prosecuzione di quelli già avviati, con l'intento di perfezionare ulteriormente, alla luce di nuove metodologie, gli interventi connessi alle varie situazioni di emergenza sanitaria. Gli operatori, quindi, fanno capo all'Istituto superiore di sanità e agli istituti coinvolti nella ricerca relativa e sono individuati in coloro che proprio in base a tali progetti già operano nel settore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) chiede chiarimenti sul profilo temporale degli oneri relativi all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), che appaiono comunque avere carattere permanente in quanto correlati all'istituzione del Centro di coordinamento e che pertanto richiederebbero una corrispondente riformulazione della copertura.

Il sottosegretario VEGAS precisa che una parte degli oneri suddetti sono limitati al solo anno 2004, in quanto essenzialmente relativi alla fase di avvio del Centro di coordinamento citato.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2 dovrebbe essere riformulata in modo da tenere rispettivamente conto degli oneri di carattere permanente e di quelli solo temporanei. Propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta per consentire i necessari approfondimenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

### 317<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

# Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,35.

## SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il senatore MORANDO (*DS-U*) chiede chiarimenti sui lavori concernenti il disegno di legge n. 2874, in ordine al quale la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla Commissione di merito ed il cui esame è stato sospeso nella precedente seduta.

Il PRESIDENTE precisa che, avendo concluso la 13ª Commissione l'esame del disegno di legge n. 2874 nella seduta antimeridiana, la Commissione bilancio sarà chiamata a rendere il parere sul testo, oltre che sugli emendamenti, all'Assemblea. L'esame degli stessi avrà luogo la prossima settimana, tenendo ovviamente conto delle considerazioni già emerse nel dibattito che si è svolto nelle precedenti sedute in relazione al parere da rendere alla Commissione di merito.

(2873) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e conclusione. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato, per i profili di competenza della Sottocommissione, il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti ed invita il sottosegretario Vegas, che ha già replicato in merito ai rilievi emersi con riferimento al testo, a completare la propria esposizione per quanto concerne anche gli emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS rileva che gli emendamenti 1.1 e 1.9 sono volti a ripristinare il testo licenziato dal Senato in relazione all'esame del decreto-legge n. 10 del 2004 (A.S. 2701), in conformità con le indicazioni a suo tempo formulate dalla Commissione bilancio, osservando, tuttavia, che si pone l'esigenza di un coordinamento con le clausole di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, riprodotte anche nel testo dei suddetti emendamenti. Esprime, altresì, avviso contrario sulle proposte 1.5, in quanto la previsione di un'apposita commissione di esperti comporterebbe maggiori oneri rispetto ai quali non è dato sapere se le risorse indicate a copertura risultino congrue ed occorrerebbe, pertanto, l'acquisizione di una specifica relazione tecnica, e 1.7, in quanto non risulta chiaro se la costituenda Fondazione riguardi solo l'istituendo Istituto nazionale di genetica molecolare ovvero anche l'Ospedale Maggiore, presso il quale dovrebbe trovare sede la predetta Fondazione. Presupponendo, inoltre, la costituzione della Fondazione l'apporto di un fondo o di un complesso di beni, osserva che non risulta indicato come ciò si realizzerebbe né si precisa se la Fondazione rivesta caratteristiche di interesse nazionale o sia fornita di personalità giuridica di diritto pubblico.

Esprime, infine, avviso contrario sugli emendamenti 2.0.1, in quanto nell'accantonamento ivi richiamato ai fini della copertura risultano risorse da destinare allo scopo relativamente all'anno 2004 pari a soli 5 milioni di euro, 2.0.4 e 2.0.5, suscettibili di comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, anche alla luce delle intese definite in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto che nella precedente seduta è emersa l'esigenza di precisare, per quanto concerne il testo, la copertura degli oneri rispettivamente di carattere permanente e di quelli limitati al triennio 2004-2006, invita il relatore a formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame, proponendo invece di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti per svolgere i necessari approfondimenti.

Il relatore FERRARA (FI), con riferimento al testo, illustra il seguente schema di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le parole: "della proiezione" e che le parole: "ed euro 51.322.000 per l'anno 2006," siano sostituite dalle seguenti: ", euro 12.720.000 per l'anno 2006 ed euro 38.602.000 a decorrere dall'anno 2006,".».

La Sottocommissione approva, infine, lo schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo presentata dal relatore, convenendo, altresì, con la proposta del Presidente di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15